SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 1996, n. 262.

Regolamento recante norme per l'esame delle domande di iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e la cancellazione dei soggetti iscritti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prevede l'istituzione dell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione. dei tributi comunali;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che demanda ad apposita commissione istituita con decreto del Ministro delle finanze l'esame delle domande di iscrizione nell'albo sopra citato. la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e la cancellazione dei soggetti iscritti;

Visto l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti previsti dall'art. 33, comma 5, dello stesso decreto n. 507 del 1993, e alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione;

Ritenuta la necessità di emanare norme per disciplinare la formazione e la tenuta dell'albo sopra citato, il funzionamento della commissione e la durata in carica dei suoi componenti, gli accertamenti previsti dall'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e per stabilire la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione n. 3-1860/UCL, inviata il 22 marzo 1996 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I richiedenti l'iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali riconosciuti idonei a seguito del provvedimento, previsto dall'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono iscritti in ordine cronologico in apposito elenco con attribuzione di un numero di iscrizione, con annotato a fianco la categoria di appartenenza secondo le disposizioni dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Detto elenco costituisce l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione del tributi comunali.

Art. 2.

1. La commissione prevista dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'esame delle domande di iscrizione per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione degli iscritti è convocata dal presidente, previa diramazione dell'ordine del giorno concernente gli argomenti posti all'esame.

2. La convocazione può essere disposta di volta in volta o a data fissa, secondo un calendario periodico, nonché in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.

3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno tre componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 3.

1. I componenti della commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, durano in carica per tre anni, i componenti non appartenenti al Ministero delle finanze possono essere confermati nell'incarico per non più di un triennio.

2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la commissione provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'albo e della documentazione allegata al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti necessari ed esprime il proprio parere ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 33, comma 6, del predetto decreto n. 507 del 1993.

2. La commissione provvede, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, alla revisione annuale della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione.

3. La commissione provvede, altresì, ad esprimere il proprio parere in ordine alla cancellazione degli iscritti nell'albo.

Art. 5.

1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, la Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze effettua indagini circa i requisiti morali, sulla idoneità tecnico finanziaria a ben condurre la gestione del servizio e sulla inesistenza di cause di incompatibilità nei confronti degli aspiranti all'iscrizione e degli iscritti nell'albo, anche sulla base delle richieste della commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. In relazione a quanto previsto nel comma 1, la Direzione centrale per la fiscalità locale, dispone d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare il possesso dei requisiti prescritti avvalendosi all'uopo degli uffici statali nonché, per il tramite delle competenti direzioni regionali delle entrate, delle informazioni fornite dalla Guardia di finanza.

Art. 6.

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari per il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, redatta su apposito modulario con allegato questionario riportante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessari a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze e deve essere corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti nel suddetto questionario.

Art. 7.

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fisiche debbono produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari prescritti e le dichiarazioni in ordine alle previste incompatibilità in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle determinazioni di competenza della commissione, compilando apposito modulario.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'albo le società di capitali debbono produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari della società, i requisiti tecnici dei legali rappresentanti della società, i quali dovranno produrre anche le dichiarazioni in ordine alle previste incompatibilità in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle determinazioni di competenza della commissione, nonché l'elenco nominativo dei soci della società, compilando apposito modulario.

3. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo può essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.

Art. 8.

1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'art. 4, comma 2, del presente decreto gli iscritti nell'albo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalità locale specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nonché, a norma dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'art. 7, le attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso relativa ai comuni in concessione, secondo le vigenti norme in materia.

2. La Direzione centrale per la fiscalità locale, nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7, comma 2, ovvero nel caso di invio di documentazione incompleta o irregolare, invita il concessionario a regolarizzare la propria posizione assegnando un congruo termine trascorso il quale, sentita la commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, procede alla sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo per il periodo in cui detta situazione perduri, ovvero, all'eventuale sua cancellazione dall'albo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 1996

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 284

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. n. 507/1993 reca: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale». Si trascrive il testo vigente dei relativi articoli 32 e 33:

«Art. 32 *(Albo dei concessionari)* — 1. Presso la Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze è istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, è costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta:

a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente;

b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile;

c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali,

f) da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale per la fiscalità locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che può essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione».

«Art. 33 *(Iscrizione nell'albo)*. — 1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e società di capitale aventi capitale interamente versato.

1-*bis*. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni, qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.

2. L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della società, di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 29, nonché della capacità tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entità delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi.

4. È fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione di pubblicità, tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della società.

5. La Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze può disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione.

6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art 32»

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art 1

— Per il testo dell'art 33 del D Lgs n 507/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota agli articoli 2 e 3

— Per il testo dell'art 32 del D Lgs n 507/1993 si veda in nota alle premesse

Nota all'art. 4.

— Per il testo degli articoli 32 e 33 del D Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse

Nota all'art 5

— Per il testo dell'art 32 del D Lgs n 507/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art 6

— Per il testo dell'art 33 del D Lgs n 507/1993 si veda in nota alle premesse

Note all'art. 7

— Per il titolo del D Lgs n 507/1993 si veda in nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (per il testo dell'art 4 si veda in nota all'art. 8)

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

— Il D.P.R. n. 130/1994 approva il regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

Note all'art. 8:

— Il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

«Art. 26 *(Sanzioni penali).* — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

— Per il testo dell'art. 32 del D Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse; il comma 2 dell'art. 34 del medesimo decreto prevede che: «Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere *c), d), e), f)* e *g)*, escluse le cause di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 29, nonché nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso».

96G0273

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 febbraio 1996.

Criteri per la individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza da parte degli arruolati con conseguente concessione della dispensa dal compiere la ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto l'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto l'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n. 269;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1996, i livelli di reddito minimo di cui i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 22 della legge n. 191/1975 citata nelle premesse per la concessione della dispensa dal compiere la ferma di leva sono quelli indicati nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che delle tabelle di cui al precedente art. 1, anche dei seguenti elementi obiettivi riflettenti situazioni verificatesi in seno al nucleo familiare dell'arruolato:

a) la presenza di congiunti conviventi, affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) l'accertamento di particolari situazioni debitorie, connesse con la ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) l'esistenza di precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori;

d) l'intimazione e la convalida di sfratto.

Art. 3.

Il possesso dei titoli di cui all'art. 2 deve essere documentato con valida certificazione in originale o copia autenticata.

Roma, 17 febbraio 1996

Il Ministro: CORCIONE

ITALIA NORD OCCIDENTALE
VALLE D'AOSTA - PIEMONTE - LOMBARDIA - LIGURIA

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Attività lavorativa	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia e Monza (1)		Torino-Genova Milano	
		Casa		Casa		Casa	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	760.000	980.000	860.000	1.120.000	910.000	1.190.000
	altri rami	1.010.000	1.310.000	1.150.000	1.490.000	1.220.000	1.580.000
2	agricoltura	910.000	1.190 000	1.020.000	1.330.000	1.080.000	1.400.000
	altri rami	1.220.000	1.580.000	1.360.000	1.770.000	1.430.000	1 860 000
3	agricoltura	1.080.000	1.400.000	1.180.000	1.540.000	1.240.000	1.610 000
	altri rami	1.430 000	1.860.000	1.580.000	2.050.000	1.650.000	2.150.000
4	agricoltura	1.240.000	1.610.000	1.340.000	1.780.000	1.400.000	1.820.000
	altri rami	1.650.000	2.150.000	1.800.000	2.330.000	1.860.000	2.420.000
5	agricoltura	1.340.000	1.750 000	1 450.000	1.880.000	1.510 000	1.960.000
	altri rami	1 790.000	2.330.000	1 930.000	2.510.000	2.010 000	2.610.000
6	agricoltura	1.450 000	1 880.000	1.560.000	2.020.000	1 620.000	2 100 000
	altri rami	1 930.000	2 510.000	2 080 000	2 700 000	2.150 000	2 800 000

Nota (1): Comuni con oltre 100.000 abitanti.

ITALIA NORD ORIENTALE E CENTRALE
TRENTINO-ALTO ADIGE - VENETO - FRIULI-VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA - TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - LAZIO - ABRUZZO

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Attività lavorativa	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia e Prato (1)		Venezia-Bologna Firenze-Roma	
		Casa		Casa		Casa	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	670.000	910.000	810.000	1.050.000	860.000	1.130.000
	altri rami	930.000	1.210.000	1.070.000	1.400.000	1.150.000	1.510.000
2	agricoltura	860.000	1.120.000	970.000	1.260.000	1.020.000	1.350.000
	altri rami	1.150.000	1.490.000	1.290.000	1.680.000	1.370.000	1.790.000
3	agricoltura	1.020.000	1.330.000	1 130.000	1.470.000	1.180.000	1.560.000
	altri rami	1.360.000	1.770.000	1.500.000	1.960.000	1.500.000	2.070.000
4	agricoltura	1.180.000	1.540.000	1.290.000	1.680.000	1.340.000	1.770.000
	altri rami	1.580.000	2.050.000	1.720.000	2.230.000	1.790.000	2.360.000
5	agricoltura	1.290.000	1.680.000	1.400.000	1.820.000	1.450.000	1.900.000
	altri rami	1.720.000	2.230.000	1.860.000	2.420.000	1.930.000	2.540.000
6	agricoltura	1.400.000	1.820.000	1.510.000	1.960.000	1.560.000	2.050.000
	altri rami	1.860.000	2.420.000	2 010.000	2.610.000	2.080.000	2.730.000

Nota (1): Comuni con oltre 100.000 abitanti.

ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
CAMPANIA - MOLISE - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA - SARDEGNA

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Attività lavorativa	Comune non capoluogo di provincia		Capoluogo di provincia e .... (1)		Napoli-Bari Catania-Palermo	
		Casa		Casa		Casa	
		Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	agricoltura	650.000	840.000	760.000	980.000	810.000	1.050.000
	altri rami	860.000	1.120.000	1.010.000	1.310.000	1.070.000	1.400.000
2	agricoltura	810.000	1.050.000	910.000	1.190.000	970.000	1.260.000
	altri rami	1.070.000	1.400.000	1.220.000	1.580.000	1.290.000	1.680.000
3	agricoltura	970.000	1.260.000	1.080.000	1.400.000	1.130.000	1.470.000
	altri rami	1.290.000	1.590.000	1.430.000	1.860.000	1.500.000	1.960.000
4	agricoltura	1.130.000	1.450.000	1.240.000	1.610.000	1.290.000	1.680.000
	altri rami	1.500.000	2.000.000	1.650.000	2.150.000	1.720.000	2.230.000
5	agricoltura	1.240.000	1.610.000	1.340.000	1.750.000	1.400.000	1.820.000
	altri rami	1.650.000	2.150.000	1.790.000	2.330.000	1.860.000	2.420.000
6	agricoltura	1.340.000	1.750.000	1.450.000	1.880.000	1.510.000	1.960.000
	altri rami	1.790.000	2.330.000	1.930.000	2.510.000	2.010.000	2 610.000

Nota (1). Comuni con oltre 100.000 abitanti

96A2978

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1996.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché in un maxicertificato di nominali lire dodicimilatrecentoventitremiliardiottocentocinquantacinquemilioni;

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 gennaio 1996, a quella n. 6, di scadenza 15 luglio 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro e con quattro fili metallici in senso orizzontale.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036727», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50%-15 luglio 1995/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 26 luglio 1995 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 98,25 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 luglio 1995 - Roma, 15 luglio 1995; seguono le diciture: «p. Il Dirigente Generale (Lagona)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 812810 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 15 luglio 1995/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 26 luglio 1995 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036727», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50% - 15 luglio 1995/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;
per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso;
per il maxicertificato da L. 12.323.855.000.000: verde smeraldo-blu violaceo.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1996

p. *Il dirigente generale capo del servizio*
LAGONA

96A3025

DECRETO 22 aprile 1996.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché in un maxicertificato di nominali lire novemiladuecentottanta-settemiliardisettecentonovantamilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 gennaio 1996, a quella n. 10, di scadenza 15 luglio 2000.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro e con quattro fili metallici in senso orizzontale.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036728», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50%-15 luglio 1995/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 26 luglio 1995 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere maiuscole) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 96,50 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 luglio 1995 - Roma, 15 luglio 1995»; seguono le diciture: «p. Il Dirigente Generale» (Lagona), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 812820 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro Poliennali - 15 luglio 1995/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1994, n. 726 e D.M. 26 luglio 1995 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556. convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036728», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B T.P. 10,50% - 15 luglio 1995/2000».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una coppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000. in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: in viola-rosso;

per il maxicertificato da L. 9.287.790.000.000: verde smeraldo-blu violaceo.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1996

p. *Il dirigente generale*
capo del servizio
LAGONA

96A3026

DECRETO 29 aprile 1996.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché in un maxicertificato di nominali lire tredicimilaquattrocento-ventiduemiliardinovecentoventimilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° marzo 1996, a quella n. 20, di scadenza 1° settembre 2005.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro e con quattro fili metallici in senso orizzontale.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036731», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50%-1° settembre 1995/2005 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 28 agosto 1995 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere maiuscole) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 95,50 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1995 - Roma, 1° settembre 1995; seguono le diciture: «p. Il Dirigente Generale» (Lagona), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 812900 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro Poliennali - 1° settembre 1995/2005 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1994, n. 726 e

D.M. 28 agosto 1995 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036731», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50%-1° settembre 1995/2005».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: in viola-rosso;

per il maxicertificato da L. 13.422.920.000.000: verde smeraldo-blu violaceo.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1996

p. *Il dirigente generale capo del servizio*
LAGONA

96A3027

DECRETO 6 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione del 21 dicembre 1995 e la successiva nota del 29 marzo 1996, relative all'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15 e

dell'art. 1 - norme transitorie, dello statuto ed all'introduzione nello statuto medesimo dell'art. 12-*bis* e dell'art. 2 - norme transitorie;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15 e l'art. 1 - norme transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, nonché l'art. 12-*bis* e l'art. 2 - norme transitorie, di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

Comma 1.

La «Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania» — in appresso denominata Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, *ha autonomia statutaria e finanziaria*, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro *ed è* disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.

(Omissis).

Art. 2.

(Omissis).

La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti interessati. Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, individuati nel regolamento che disciplina l'attività erogativa e la ripartizione dei fondi.

Comma 3.

Conformemente agli scopi originari della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, la Fondazione mantiene altresì le finalità di assistenza e tutela alle categorie sociali più deboli a ... *(omissis).*

(Omissis).

Comma 10.

La Fondazione può realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione nonché la realizzazione di strutture stabili.

Art. 3.

(Omissis).

Comma 3.

Gli investimenti del patrimonio devono essere effettuati secondo il criterio della diversificazione del rischio.

Comma 4.

Le variazioni del patrimonio iniziale non comportano modifica del presente statuto.

Art. 4.

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

a) i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver detratto le spese di funzionamento,

b) ... *(omissis);*

c) ... *(omissis).*

Comma 2.

La Fondazione destina un quindicesimo dei proventi netti di cui alla lettera *a)* del primo comma alla costituzione di fondi speciali ... *(omissis).*

Comma 3.

L'acquisto o la cessione, da parte della Fondazione, di azioni della società conferitaria, devono avvenire, *salvo diversa autorizzazione del Ministro del tesoro*, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 6.

(Omissis).

Comma 2.

I *consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione e che siano,* di norma, nate o residenti o domiciliate nel territorio della Calabria e della Basilicata; essi durano in carica quattro anni dalla data *della nomina* e possono essere nuovamente nominati.

(Omissis).

Comma 5.

Non possono ricoprire la carica di consigliere e se nominati decadono coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, *della società conferitaria e delle società o enti controllati dalla stessa società conferitaria* o dalla Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Comma 7.

Qualora l'ente cui spetta la nomina non vi provveda, *entro il termine previsto dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi, il consigliere viene nominato dal consiglio di amministrazione per la durata di cui al secondo comma del presente articolo.*

Comma 8.

La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa *né determina sui nominati alcun potere di indirizzo, vigilanza o controllo, revoca od obbligo di riferire.*

(Omissis).

Comma 10.

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e due vice presidenti nell'ambito dei propri componenti. I due vice presidenti sono di norma nati o residenti o domiciliati l'uno in Calabria e l'altro in Basilicata. *Il presidente ed i due vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.*

Art. 9.

(Omissis).

Comma 3.

Sono di esclusiva competenza del consiglio e non possono essere delegate, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del Presidente e dei vice presidenti, *la nomina dei consiglieri e sindaci in caso di inerzia degli enti competenti, la nomina dei componenti del comitato tecnico e scientifico, nonché la nomina del segretario generale e del vice segretario generale da effettuarsi* con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio;

(omissis).

la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, *nonché ai componenti del comitato tecnico e scientifico;*

l'adozione e la modifica del regolamento, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica;

gli interventi di qualsiasi genere, durata ed importo, da realizzarsi nei settori individuati nel regolamento con i redditi derivanti dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione e la realizzazione di strutture stabili, da deliberarsi con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica.

Art. 10.

(Omissis).

Comma 7.

Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli consiglieri, provvede a darne comunicazione all'ente cui spetta procedere alla nomina, indicando il settore, previamente individuato dal consiglio di amministrazione, nel quale il nominando deve aver maturato i requisiti di professionalità e competenza.

Art. 11.

(Omissis)

Comma 3.

Qualora l'ente cui spetta la nomina non vi provveda, *entro il termine previsto dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi, il sindaco è nominato dal consiglio di amministrazione.*

Comma 4

I sindaci devono essere iscritti nel *registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.* Ad essi si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per gli esponenti di enti creditizi.

(Omissis).

Comma 6

In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, *fatte salve le prescrizioni dettate dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi.*

(Omissis).

Art. 12.

Comma 1

Il consiglio di amministrazione nomina un comitato tecnico e scientifico.

Comma 2

Il comitato tecnico e scientifico effettua la valutazione tecnica e scientifica dei progetti relativi ad interventi di qualsiasi genere, durata ed importo, da realizzarsi nei settori di attività con i redditi degli investimenti del patrimonio, e rilascia motivato parere. Il comitato tecnico e scientifico, inoltre, svolge un ruolo di consulenza sulle altre questioni ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione.

Comma 3.

Il comitato tecnico e scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti e dura in carica fino alla data fissata dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina

Comma 4.

I componenti devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilità e di indiscussa competenza maturata attraverso un'esperienza di almeno un quinquennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento, attinenti ai settori.

Comma 5.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono far parte del comitato tecnico e scientifico.

Comma 6

Il comitato tecnico e scientifico nomina nel proprio seno il presidente ed indica chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento

Comma 7.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 14.

Comma 8.

Le sedute sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione anche su richiesta del presidente del comitato tecnico e scientifico. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente del comitato tecnico e scientifico e dal segretario.

Comma 9.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei componenti.

Comma 10.

Ai componenti del comitato tecnico e scientifico compete una medaglia di presenza oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio. La misura della medaglia di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 12-*bis*.

Per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale si applicano le disposizioni in materia di cumulo con altre cariche di cui all'art 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, se ed in quanto stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art 5.

(Omissis).

Comma 3.

Il bilancio preventivo:

costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività della Fondazione;

fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

(Omissis).

Comma 6.

La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento della gestione e la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

(Omissis).

NORME TRANSITORIE

Art 1.

Il vice presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro n. 242287 del 12 marzo 1993, in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, resta in carica presso la Fondazione fino alla scadenza del proprio mandato nonché, eventualmente, delle proroghe previste dalle norme vigenti In deroga all'art. 6, primo comma dello statuto, il consiglio di amministrazione è composto da sedici membri fino alla scadenza del mandato del vice presidente come sopra identificato.

Art. 2

Le disposizioni dell'art. 6, secondo comma dello statuto avranno esecuzione a partire dalle nomine successive alla loro entrata in vigore

96A2974

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 febbraio 1996.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, con il quale sono stati disciplinati, sino all'approvazione del Piano sanitario nazionale, gli speciali regimi termali INPS e INAIL;

Visto, in particolare, il terz'ultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1994 recante «Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità»;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1995, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto il punto 3.C «Assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale», nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del Piano sanitario nazionale 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 novembre 1995, n. 490;

Preso atto del parere favorevole dell'INPS e dell'INAIL.

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle aziende unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1996, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'azienda unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed all'azienda unità sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e disciplinata dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali officiate della cura per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 35

96A2975

DECRETO 8 maggio 1996.

Misure relative a cosmetici preparati con materiali di origine bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici»;

Vista la direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la decisione della Commissione n. 96/239/CE del 27 marzo 1996;

Visto il telegramma a firma del Ministro prot. 600.3/340/2/2244 del 29 marzo 1996, avente per oggetto: «Misure di protezione nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina - Regno Unito»;

Vista la dichiarazione rilasciata al termine della riunione del comitato scientifico di cosmetologia del 29 marzo 1996 dal commissario Emma Bonino;

Vista l'opinione espressa dal comitato scientifico di cosmetologia in data 11 aprile 1996;

Ritenuto necessario di ulteriormente rafforzare le misure di prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute pubblica correlate alla encefalopatia spongiforme bovina;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel territorio italiano è vietato l'impiego nei prodotti cosmetici, così come definiti dalla direttiva 93/35/CEE del Consiglio, di tessuti e fluidi di origine bovina e di sostanze ottenute da animali della specie bovina, provenienti dal Regno Unito nonché la commercializzazione di cosmetici già prodotti con detti materiali.

Art. 2.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non si applica nei casi in cui, non essendo certa l'origine dei materiali, è possibile dimostrarne la sicurezza d'uso rispetto alla encefalopatia spongiforme bovina a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidati scientificamente.

Art. 3.

1. Chiunque detenga a fini di produzione, di importazione o di immissione in commercio i prodotti e materiali di cui all'art. 1 ha l'obbligo di esibire, su richiesta, alle autorità competenti i documenti relativi all'identificazione del Paese di origine degli stessi oppure la documentazione relativa alla dimostrazione della sicurezza degli stessi a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente, qualora non ne sia certa l'origine.

Art. 4.

1. I produttori, gli importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio di prodotti cosmetici aventi come ingredienti tessuti e fluidi di origine bovina o sostanze ottenute da animali della specie bovina di provenienza dal Regno Unito sono tenuti ad inviare entro sessanta giorni al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio cosmetici - Viale Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, una documentazione dalla quale emergano le misure poste in atto al fine di conformarsi al presente decreto.

2. I produttori, gli importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio di prodotti cosmetici aventi come ingredienti tessuti e fluidi di origine bovina o sostanze ottenute da animali della specie bovina di provenienza diversa dal Regno Unito sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio cosmetici - Viale Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, il Paese di origine di tali ingredienti unitamente all'assicurazione del fatto che trattasi di Paese nel quale vi sia un efficace sistema di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina dal quale risulti l'assenza di rischi per la salute pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A3017

DECRETO 8 maggio 1996.

Misure relative a medicinali provenienti da materiali di origine bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante il «Recepimento alle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali»;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 recante: «Misure relative a specialità medicinali provenienti da organi e tessuti bovini»;

Visto il regolamento n. 2909/93 del Consiglio che stabilisce le procedure per l'autorizzazione e la vigilanza di medicinali;

Vista la direttiva 93/39 del Consiglio che modifica le direttive 65/65 CEE, 75/318 CEE e 75/319 CEE relative ai medicinali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in «Attuazione della direttiva 92/73 CEE in materia di medicinali omeopatici»;

Tenuto conto dell'opinione dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) del 16 aprile 1996;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco del 22 aprile 1996 e del 29 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel territorio italiano è vietato l'impiego di qualunque materiale di origine bovina proveniente dal Regno Unito, in tutte le fasi della produzione dei medicinali, ivi inclusi quelli omeopatici, nonché la commercializzazione dei medicinali già prodotti con detti materiali.

Art. 2.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non si applica ai derivati del sego per i quali è possibile dimostrare la sicurezza rispetto all'encefalopatia spongiforme bovina, a seguito di trattamento o tecniche di inattivazione consolidate scientificamente.

Art. 3.

1. Chiunque detiene a fini di produzione di medicinali materiali di origine bovina o detiene ai fini dell'immissione in commercio specialità medicinali già prodotte utilizzando i suddetti materiali in qualunque fase della preparazione, ha l'obbligo di esibire, su richiesta, alle autorità competenti i documenti relativi all'identificazione del Paese di origine degli stessi, o per i derivati del sego di provenienza dal Regno Unito la documentazione relativa alla dimostrazione della sicurezza degli stessi a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente.

Art. 4.

I responsabili all'immissione in commercio dei medicinali, inclusi i medicinali omeopatici, per la cui composizione o nelle cui fasi di preparazione siano stati impiegati tessuti, estratti o derivati di origine bovina, qualunque sia il Paese di origine, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio di farmacovigilanza, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'idonea documentazione comprovante le misure poste in atto al fine di evitare possibili rischi correlati all'encefalopatia spongiforme bovina. La documentazione, inoltre, deve contenere l'assicurazione che nel Paese di origine viene adottato un efficace sistema di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina dal quale risulti l'assenza di rischi per la salute pubblica.

Art. 5.

È disposta la revisione, con effetto immediato, della valutazione rischio/beneficio di tutte le specialità medicinali per la cui composizione o nelle cui fasi di preparazione siano stati impiegati tessuti, estratti o derivati di origine bovina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A3018

DECRETO 13 maggio 1996.

Disposizioni in materia di aggiornamento dei metodi di produzione e di validazione di specialità medicinali costituite da emoderivati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991;

Vista la raccomandazione 16 marzo 1994 del Comitato specialità medicinali (CPMP) circa i prodotti medicinali derivati da sangue o plasma umano;

Visto il documento CEE III/5544/94 dal titolo «Validation of virus removal/inactivation procedures: priority setting»;

Vista la nota n. 15617/IMM 22 del 21 aprile 1995 con la quale l'Istituto superiore di sanità, dopo aver richiamato i documenti sopra indicati, ha invitato le ditte interessate a fornire i programmi previsti per l'adozione e la validazione delle misure negli stessi richiamate;

Ravvisata la necessità di verificare lo stato di applicazione delle misure medesime;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte titolari di registrazioni di specialità medicinali a base di emoderivati sono invitate a trasmettere al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, una relazione, per ciascuna di dette specialità, la quale riporti in dettaglio le misure adottate in applicazione delle indicazioni contenute nei documenti citati in premessa, disponibili a richiesta presso il citato ufficio ministeriale, con particolare riferimento all'aggiornamento dei metodi di produzione ed alla validazione degli stessi.

Art. 2.

Nei casi in cui le relazioni di cui all'art. 1 non siano trasmesse, ovvero le misure adottate risultino, a giudizio dell'Istituto superiore di sanità, inadeguate, il Ministero della sanità, provvede a richiedere alla ditta interessata i necessari adeguamenti nonché alla contestuale sospensione temporanea della registrazione della relativa specialità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A3019

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1996.

Trasferimento all'ENEL del servizio di erogazione dell'energia elettrica esercito dal comune di Civita d'Antino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA
E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, concernente ulteriori norme relative ai trasferimenti anzidetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme in materia di indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente di Stato - ENEL;

Visto l'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente nuove norme in materia di trasferimenti all'ENEL di imprese, loro beni e rapporti giuridici, nonché in materia di indennizzi;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in società per azioni;

Vista la domanda in data 11 dicembre 1964 con la quale il sindaco del comune di Civita d'Antino (L'Aquila) ha chiesto all'ENEL la concessione di attività del servizio elettrico municipale;

Vista la domanda in data 2 novembre 1995 con la quale il sindaco del comune predetto ha dichiarato di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione dell'esercizio delle attività elettriche, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 74 del 10 agosto 1995 e successiva n. 102 dell'11 ottobre 1995;

Considerato che tale rinuncia comporta il trasferimento delle attività afferenti ai servizi elettrici municipali predetti esercitì dal comune stesso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL S.p.a., dalla data del presente decreto, i complessi dei beni organizzati destinati all'esercizio delle attività elettriche svolte dai servizi municipali del comune di Civita d'Antino (L'Aquila), comprendenti tutti i beni mobili ed immobili, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e quant'altro sia attinente all'esercizio delle attività stesse.

Art. 2.

La consegna dei beni all'ENEL S.p.a. è effettuata secondo le disposizioni nel decreto del Presidente della Repubblica n. 36/1963 e nella legge n. 9/1991 soprarichiamate.

Art. 3.

L'ENEL S.p.a. provvede alla restituzione dei beni, eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge n. 1643/1962 e successive modificazioni.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL S.p.a. secondo le disposizioni della legge n. 1643/1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1963 e successive modificazioni.

Roma, 29 aprile 1996

Il direttore generale: ROSSONI

96A2976

DECRETO 6 maggio 1996.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese esercenti attività assicurativa per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 18 aprile 1994 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 1995 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 1996;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 576/1982;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge n. 576/1982, è stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ISVAP, in data 13 ottobre 1995, concernente il bilancio di previsione per l'anno 1996 e la relativa tabella organica del personale;

Considerato che, tenuto conto dell'andamento del mercato, si ritiene di confermare le aliquote stabilite per l'anno 1995;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1996, dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1995, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Per le imprese nazionali e per le rappresentanze di imprese estere che operano nel territorio della Repubblica e che esercitano la sola riassicurazione, la misura del contributo è dello 0,25 per mille dei premi incassati.

3. Il contributo di vigilanza di cui al presente decreto è depurato dell'aliquota per gli oneri di gestione fissata con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, pari al 9% dei premi assicurativi incassati nell'esercizio 1995.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A2977

DECRETO 9 maggio 1996.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Proter, in Misterbianco.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 21 marzo 1996 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Proter - Produzioni tecniche riunite, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 18, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. avv. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Proter - Produzioni tecniche riunite, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Proter - Produzioni tecniche riunite, e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Proter - Produzioni tecniche riunite, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 18, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. avv. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A3021

DECRETO 9 maggio 1996.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride, in Colico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazioine straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 11 aprile 1996 con la quale il tribunale di Lecco ha dichiarato lo stato d'insolvenza della Cariboni Paride S.p.a., con sede in Colico (Lecco), zona industriale, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della predetta società alla procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.p.a. Cariboni Paride sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Lecco), zona industriale, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, nato a Monza il 3 dicembre 1945; l'ing. Sergio D'Alò, nato a Roma il 10 dicembre 1929, il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione alla commercio di Lecco, nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A3020

DECRETO 9 maggio 1996

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Gencord.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale la S.r.l. Gencord è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata concessa la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1995 emesso di concerto con il Ministero del tesoro con il quale è stata prorogata la continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 14 gennaio 1997;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 11 aprile 1996 con il quale il commissario è stato autorizzato a trasferire il complesso aziendale Gencord alla soc. Bridgestone Metalpha Corporation di Tokio;

Vista l'istanza in data 1° aprile 1996 con la quale il commissario nel rilevare che a seguito del trasferimento del complesso aziendale tutte le attività produttive della società verranno trasferite all'acquirente richiede la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta a far data dal trasferimento del complesso aziendale

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gencord citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal trasferimento del complesso aziendale.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A3022

DECRETO 9 maggio 1996.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Simat-Simimpianti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1995 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Simat-Simimpianti automazione e controllo S.r.l. in liquidazione ed e stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per due anni;

Vista l'istanza presentata in data 13 febbraio 1996 con la quale i commissari richiedono la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Simat-Simimpianti automazione e controllo in liquidazione è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal presente decreto.

Il presente decreto sara comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A3023

DECRETO 9 maggio 1996.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Comind.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 agosto 1994 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Comind quale società collegata con la Keller S.p.a. ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Rilevato che il programma di riavvio delle attività predisposto dal commissario straordinario per le imprese del gruppo ed approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ex art. 2 della legge n. 95/1979 non prevede la operatività della società Comind;

Vista l'istanza presentata in data 7 febbraio 1996 con la quale il commissario richiede la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Comind citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A3024

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996.

Assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione e sviluppo della regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria;

Vista la legge 26 marzo 1968, n. 437, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che reca disposizioni per la realizzazione del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, che, all'art. 4, comma 6, prevede la conservazione ed il trasferimento al Fondo previsto all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993 delle risorse non utilizzate entro l'anno 1994;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995, con la quale sono state, fra l'altro, assegnate in via definitiva le disponibilità del Fondo ex art. 19 per l'anno 1995 e si è proceduto al riparto programmatico delle risorse per il periodo 1996-1998;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 21 dicembre 1995, con la quale è stato assegnato alla regione Calabria un finanziamento di L. 74.589.229.663 destinato sia al completamento delle iniziative già intraprese che alla realizzazione di nuovi progetti in linea con gli obiettivi previsti dalle leggi n. 1177/1955 e n. 437/1968;

Vista la nota datata 22 gennaio 1996 con la quale la regione Calabria ha richiesto l'assegnazione della somma di L. 59.600 milioni per la realizzazione del centro regionale di oncologia e del progetto di farmacotossicologia di Girifalco;

Considerato che la regione Calabria fin dall'anno 1986 ha progettato, con deliberazione approvata il 19 febbraio dello stesso anno, il riutilizzo del nuovo presidio psichiatrico di Girifalco attraverso l'istituzione di un centro oncologico e di un centro di farmacologia tossicologica;

Preso atto che tale decisione è stata ribadita nella legge regionale 3 aprile 1995, n. 9, art. 20, con la quale è stato approvato il Piano sanitario regionale 1995-1997;

Valutata l'opportunità di procedere tempestivamente al riutilizzo di una struttura inizialmente destinata alla cura delle malattie mentali, di cui l'intervento di successive disposizioni legislative (legge 13 maggio 1978, n. 180) non ha consentito l'entrata in funzione;

Ritenuto che l'obiettivo di evitare l'abbandono ed il degrado di un edificio costruito con risorse pubbliche coincide con quello di «difesa degli abitati» di cui all'art. 1 della citata legge n. 1177/1955;

Constatato, altresì, che l'obiettivo di completamento ed entrata in funzione delle strutture ospedaliere costituisce una delle direttrici prioritarie nell'intervento pubblico in materia di edilizia sanitaria fissata dalla legge n. 492/1993 richiamata in premessa;

Rilevato che la regione Calabria non dispone per il progetto in questione della copertura finanziaria prevista dalla citata legge n. 67/1988 in quanto le somme ammissibili a finanziamento nel primo triennio risultano tutte destinate ad altri obiettivi;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È assegnato alla regione Calabria il finanziamento di lire 59.600 milioni per la realizzazione di un centro regionale di oncologia e farmacotossicologia presso la preesistente struttura del nuovo presidio psichiatrico di Girifalco (Cosenza).

La disponibilità della somma è condizionata alla dichiarazione da rendersi da parte della regione con le seguenti specifiche:

la coerenza del progetto con la programmazione sanitaria regionale e nazionale;

l'approvazione da parte della USL competente e della giunta regionale del progetto esecutivo (o altro equipollente);

la completezza del progetto esecutivo e la conformità allo studio di fattibilità;

l'immediata cantierabilità delle opere e l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi;

il rispetto di tutte le normative, nazionali e regionali, sugli standard ammissibili e le capacità di offerta (art. 2, comma 5, della legge n. 549/1995);

la copertura finanziaria per l'intero progetto.

La regione fornirà, altresì, attraverso una dettagliata relazione, la garanzia circa i tempi ed i modi di adozione dei successivi provvedimenti concernenti la dotazione di risorse finanziarie e di personale necessarie all'effettiva e completa entrata in funzione della struttura.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente delegato: FANTOZZI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 102

96A3047

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e le relative agevolazioni finanziarie in favore dei comuni e loro consorzi;

Vista la propria delibera in data 27 febbraio 1981, che tra l'altro demandava al Ministro del tesoro, con riferimento ai finanziamenti in conto interessi, l'emanazione di apposito decreto per individuare criteri e modalità per l'erogazione del contributo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1981 che prevedeva, in caso di gestione diretta degli impianti di metanizzazione da parte dei comuni o loro consorzi, la concessione del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti e, nel caso di concessione a terzi, la contrazione di mutui con altri istituti di credito autorizzati;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984 e 18 dicembre 1986 con le quali si obbligavano i comuni a partecipare ad un bacino di utenza a gestione unitaria per un periodo corrispondente alla durata di ammortamento dei mutui e comunque non inferiore a venti anni;

Vista la propria delibera in data 11 febbraio 1988 che imponeva ai comuni previsti in bacini di utenza del programma di metanizzazione 1987-1989 di deliberare la costituzione del bacino e, per i bacini in gestione diretta, la costituzione del consorzio entro diciotto mesi dalla pubblicazione della delibera (avvenuta in data 30 marzo 1988);

Vista la circolare del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 5317 del 6 luglio 1988 che tra l'altro prescriveva ai comuni, nel caso di bacini di utenza a gestione diretta, di esplicitare nelle delibere di adesione al consorzio l'impegno a rendere operante il consorzio in tempo utile per garantire l'effettiva gestione unitaria degli impianti e comunque anteriormente alla presentazione all'amministrazione competente della documentazione finale di spesa;

Vista la proposta del Ministro dell'industria in data 21 febbraio 1996 con la quale, nell'evidenziare che finora nessun bacino di utenza ha costituito il relativo consorzio o intende costituirlo in tempi brevi date le difficoltà legate all'inadeguatezza delle strutture tecnico-amministrative dei comuni, si richiede, sulla base delle disposizioni intervenute successivamente alla legge n. 784/1980, la modifica della richiamata delibera 11 febbraio 1988 per la parte che obbliga i comuni partecipanti ai bacini di utenza in gestione diretta alla costituzione di consorzi;

Considerato che, come richiamato nella citata proposta del Ministero dell'industria, la legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede forme di associazione tra i comuni per lo svolgimento di determinati servizi diverse dal consorzio e consente a comuni e province di gestire in varie forme — compresa la concessione a terzi — i servizi pubblici;

Tenuto conto che l'art. 10, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, prevede espressamente che le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono essere date in gestione o concessione a terzi;

Ritenuto urgente consentire il collaudo finale di opere già interamente realizzate e suscettibili di immediata rendicontazione ai fini del tiraggio delle risorse comunitarie, altrimenti non più utilizzabili;

Considerato che l'evoluzione legislativa, intervenuta successivamente all'emanazione della legge n. 784/1980, in materia di servizi pubblici locali è improntata a privilegiare l'efficienza e l'economicità della gestione piuttosto che l'assunzione diretta da parte degli enti locali di responsabilità gestionali non adeguatamente correlate ad una capacità, anche in termini di strutture, di tipo imprenditoriale;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche dei propri precedenti provvedimenti necessarie ad attivare

celermente il servizio di distribuzione del gas metano in quei comuni che hanno già realizzato le opere;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'Industria;

Delibera:

I comuni costituiti in bacini di utenza in gestione diretta che non intendano rendere operativi i consorzi previsti dalle delibere Cipe richiamate in premessa, possono dalla data di pubblicazione della presente delibera provvedere alla revoca delle precedenti deliberazioni concernenti la costituzione del consorzio ed alla contestuale approvazione di nuove deliberazioni per la stipula di apposite convenzioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas metano ex art. 24 della legge n. 142/1990.

Tali deliberazioni, unitamente al disciplinare contenente in dettaglio tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione unitaria per venti anni, dovranno essere trasmesse al Ministero dell'industria che con proprie determinazioni apporterà le conseguenti necessarie modifiche alla circolare n. 5317 del 6 luglio 1988 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

96A3046

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Revoca e riprogrammazione degli interventi di azione organica nelle aree interne della regione Sicilia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 64/1986, commi 6 e 8, che dettano disposizioni relative alla realizzazione dei piani annuali di attuazione e alla formulazione delle proposte per i singoli interventi;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

Viste le proprie delibere del 3 agosto 1988, concernenti l'«Approvazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 1988-1990» e l'«Aggiornamento del programma triennale di sviluppo nel Mezzogiorno 1990-1992», pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990;

Viste le deliberazioni della giunta della regione Sicilia n. 37 del 14 febbraio 1989 e n. 63 del 6 marzo 1990, relative ai piani annuali di attuazione *ex lege* n. 64/1986;

Viste le successive deliberazioni della giunta della regione Sicilia n. 414 del 29 settembre 1994 e n. 354 del 25 luglio 1995;

Viste, altresì, le ulteriori deliberazioni della giunta della regione Sicilia n. 419 del 21 settembre 1995, n. 465 del 18 ottobre 1995 e n. 80 del 29 febbraio 1996, con le quali sono stati revocati — per un importo complessivo di lire 152,615 miliardi — interventi finanziati nell'ambito del secondo piano annuale di attuazione - Azione organica 6.3, *ex lege* n. 64/1986, con contestuale proposizione al CIPE della riprogrammazione a favore di altri nove interventi di completamento coerenti con gli obiettivi della predetta Azione organica 6.3, per un importo complessivo di lire 124.001 milioni, da finanziare con le risorse resesi disponibili a seguito di tali revoche;

Ritenuto di accogliere la predetta richiesta della regione Sicilia, che prevede il completamento di opere già avviate con risorse pubbliche, determinando positive ricadute sui livelli occupazionali locali;

Delibera:

1. Nell'ambito degli interventi compresi nel secondo piano annuale di attuazione *ex lege* n. 64/1986 - Azione organica 6.3, sono revocati i seguenti finanziamenti relativi alle opere sotto indicate:

	Milioni di lire
Prog. B/1311 - Frazzano - S. Marco d'Alunzio - Strada collegamento	25.000
Prog. B/1997 - Mascali - Strada collegamento	30.000
Prog. B/5474 - Caltagirone - Studio acque sott.	180
Prog. B/1292 - S. Giovanni Gemini - recupero e valorizzazione del patrimonio idrotermale «Acqua fitusa»	9.900
Prog. B/1314 - Ucria - Strada di collegamento Sinagra - Ucria	19.885
Prog. B/1309 - S. Marco d'Alunzio - Strada di collegamento	23.000
Prog. B/1302 - Castroreale - Strada Jonico - Tirrenica	42.000
Prog. B/6293 - Assessorato regionale turismo - Indagine e ricognizione per l'incremento dell'agriturismo e del turismo sociale	2.500
Prog. B/6287 - Valorizzazione dei beni storici, monumentali, ambientali ed artistici nel comune di Partanna	150
Totale . . .	152.615

2. A fronte delle predette revoche per complessive lire 152.615 milioni, sono finanziati i seguenti interventi di completamento, per un importo complessivo di lire 124.001 milioni:

	Milioni di lire
Comune di Petralia Sottana: lavori di valorizzazione e riqualificazione del centro abitato	18.200
Comune di S. Agata di Militello: costruzione strada di circonvallazione II lotto completamento	15.710
Comune di S. Angelo di Brolo: lavori di completamento della strada del centro con la Contrada S. Maria del Lume	2.840
Comune di Agrigento: costruzione della strada di accesso a nord-est della città	19.000
Comune di Alessandria della Rocca: completamento strada esterna collegamento grande viabilità reg. s.s. 119 Bivio Cianciana alla s.p. 21 Casteltermini II lotto	9.576
Comune di Bivona: completamento strada comunale esterna Bivona - Palazzo Adriano - II lotto - 2° stralcio	7.724
Comune di S. Angelo Muxaro: strada comunale tra S. Angelo Muxaro con la s.s. di collegamento tra Raffadali e Cianciana Lotto di completamento	2.600
Comune di Bolognetta: costruzione svincolo Bolognetta al km 239,400 s.s. 121 nonché collegamento tra centro abitato e lo stesso II lotto	4.200
ed il seguente intervento già revocato precedentemente dal CIPE con delibera del 28 dicembre 1993	
Assessorato regionale beni culturali e P.I. Intervento articolato per la conservazione dei beni architettonici nella Val di Noto	44.151
Totale . . .	124.001

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 107

96A3048

DELIBERAZIONE 9 maggio 1996.

Accertamenti in materia di rideterminazione delle tariffe elettriche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede che il CIP, nel determinare le tariffe elettriche, adotti i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL dalla riduzione degli apporti al fondo di dotazione stabilita all'art. 18 della stessa legge, a tal fine operando sulle agevolazioni a favore delle utenze domestiche;

Vista la delibera n. 32/1986 assunta dal CIP il 23 maggio 1986 ai sensi delle norme richiamate e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 stesso mese;

Visto l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, al comma 240, demanda a questo Comitato di accertare se si sia verificato il conseguimento delle finalità della delibera CIP n. 32/1986;

Viste le proprie delibere adottate in data 26 gennaio 1996 e 29 febbraio 1996 ai sensi del citato art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale,* rispettivamente, n. 25 del 31 gennaio 1996 e n. 57 dell'8 marzo 1996;

Considerato che questo Comitato, riunitosi il 24 aprile 1996, nel prendere atto che il Consiglio dei Ministri aveva in pari data approvato uno schema di decreto-legge in tema di accertamenti rimessi a questo Comitato stesso, ha adottato prime misure in vista della formalizzazione di detto provvedimento legislativo, riservandosi peraltro di assumere le proprie definitive determinazioni entro il successivo 30 aprile nell'eventualità che il provvedimento stesso non fosse entrato in vigore in data antecedente;

Considerato che il suddetto decreto-legge è entrato in vigore il 29 aprile 1996 e che il decreto medesimo sostituisce l'art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995, in particolare precisando il concetto di conseguimento delle finalità del menzionato provvedimento CIP e specificando termini e criteri per l'effettuazione, da parte di questo Comitato, degli accertamenti ad esso demandati;

Preso atto che il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 30 aprile 1996, ha affidato al gruppo di lavoro istituito ai sensi della delibera del 26 gennaio 1996 l'ulteriore incarico di procedere all'esame della documentazione acquisita alla luce delle nuove disposizioni, come da determinazione assunta da questo Comitato nella ricordata seduta del 24 aprile 1996;

Vista la relazione del citato gruppo di lavoro riunitosi in data 6 maggio 1996;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'importo netto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, introitato dall'ENEL dalla data di entrata in vigore della delibera CIP n. 32/1986 sino al 31 dicembre 1995 e calcolato alla stregua dei criteri indicati dalla medesima norma, ammonta a 5.037,4 miliardi di lire. Detto importo deve essere incrementato delle somme versate dalle aziende distributrici diverse dall'ENEL alla Cassa conguaglio e da questa trattenute a partire dal sesto bimestre 1993, somme che al 31 dicembre 1995 ammontano a 152,9 miliardi di lire al lordo e 72,2 miliardi di lire al netto. Pertanto l'importo netto di cui al richiamato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 227/1996 risulta complessivamente pari a 5109,6 miliardi di lire.

2. Entro il 31 marzo 1997 o, se antecedente, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di rideterminazione delle tariffe elettriche questo Comitato provvederà ad aggiornare l'importo netto, come sopra calcolato, tenendo conto degli introiti dell'ENEL successvi al 31 dicembre 1995.

Raccomanda

agli organi competenti di procedere sollecitamente all'adozione dei provvedimenti di modifica delle tariffe elettriche, a norma dell'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Roma, 9 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 112

96A3045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative del 25 ottobre 1995, intesa ad ottenere il cambio di denominazione della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative in «seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative)» ed il riordino della facoltà stessa in modo tale da corrispondere a quanto previsto dai sopracitati decreti presidenziali;

Vista la proposta del senato accademico del 27 novembre 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1995;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 17 aprile 1996, prot. n. 461, in merito al cambio di denominazione della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative in «seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative)» ed all'adeguamento dei corsi di studio al nuovo ordinamento ed ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

La dizione «facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative», ovunque formulata nello statuto, è sostituita con la dizione «seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative)».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo I «Disposizioni generali comuni alle dieci facoltà», l'art. 5 del vigente statuto, concernente le lauree ed i diplomi conferiti nell'Università, è modificato, nella parte relativa alla facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, come segue

nella seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative):

la laurea in economia bancaria;

la laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

la laurea in economia assicurativa e previdenziale.

Art. 3.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo X «facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative», gli articoli 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Titolo X

SECONDA FACOLTÀ DI ECONOMIA
(SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE)

Art. 98. — Alla seconda facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea:

a) corso di laurea quadriennale in economia bancaria:

b) corso di laurea quadriennale in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

c) corso di laurea quadriennale in economia assicurativa e previdenziale.

Art. 99. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e di diploma di cui all'articolo precedente quelli previsti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì ammessi studenti stranieri nei limiti stabiliti dalla struttura didattica competente sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 100. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo essere stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal M.U.R.S.T. ai sensi della normativa vigente.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso ai corsi di laurea e di diploma avverrà sulla base di criteri decisi dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e su proposta del consiglio di facoltà.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 101. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea di cui all'art. 98 sono:

a) gli insegnamenti indicati negli elenchi di cui all'art. 26 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica riportati nel successivo art. 111;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea, riportati nei successivi articoli 108, 109 e 110;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 102. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

La struttura didattica competente determina nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 i criteri per il riconoscimento degli esami.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti, sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 103. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti del corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità compreso tra 4 e 6 conforme al regolamento di cui al precedente art. 102.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 111, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito dalla struttura didattica competente fra un minimo di 22 e un massimo di 24, le prove di idoneità di lingua straniera e di informatica (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 106) e l'esame di laurea.

Art. 104. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 105. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre Università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 103 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 106. — Le prove di lingua straniera e di informatica previste dall'art. 103 sono costituite o da una prova di idoneità o da una prova di esame a seconda che la struttura didattica competente abbia disposto o meno l'attivazione dei corsi corrispondenti.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità o di esame in una seconda lingua straniera moderna.

Le prove di esame stabilite a norma del presente articolo si aggiungono a quelle previste dall'art. 103.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 107. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 108 *(Corso di laurea in economia bancaria)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia bancaria i seguenti:

Area economica

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica economica;
politica monetaria.

Area aziendale.

analisi finanziaria;
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di credito;
finanza aziendale;
finanziamenti di aziende;
gestione informatica dei dati aziendali;
organizzazione delle aziende di credito;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali.

Area giuridica:

diritto bancario;
diritto commerciale;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto delle Comunità europee;
diritto del mercato finanziario;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica,

almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 109 *(Corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari).* — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari i seguenti:

Area economica:

economia internazionale;

economia monetaria;

economia monetaria internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati;

politica monetaria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia del mercato mobiliare;

finanza aziendale;

tecnica di borsa.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto del mercato finanziario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 110 *(Corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale).* — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale i seguenti:

Area economica:

economia della sicurezza sociale;

politica economica;

storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area aziendale:

economia delle aziende di assicurazione;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto delle Comunità europee;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

economia e finanza delle assicurazioni;

modelli demografici;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia assicurativa e previdenziale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno cinque insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 111. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili:

P01A - Economia politica:

analisi economica

dinamica economica;

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia;

storia dell'economia politica.

P01B - Politica economica:

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia dei beni e delle attività culturali;

economia dell'ambiente;

economia del lavoro;

economia delle istituzioni;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

economia sanitaria;

politica economica;

politica economica agraria;

politica economica europea;

programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01C - Scienza delle finanze:
economia dei tributi;
economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni;
economia pubblica;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01D - Storia del pensiero economico:
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01E - Econometria:
econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01F - Economia monetaria:
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - Economia internazionale:
economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - Economia dello sviluppo:
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - Economia dei settori produttivi:
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia del settore dei trasporti;
economia industriale.

P01J - Economia regionale:
economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P03X - Storia economica:
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica dell'Europa;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica delle popolazioni;
storia economica del turismo;
storia marittima.

G01X - Economia ed estimo rurale:
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria;
economia e politica montana e forestale,
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
Storia dell'agricoltura.

M06B - Geografia economico-politica:
cartografia tematica;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia della comunicazione;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

organizzazione e pianificazione del territorio;

politica dell'ambiente;

sistemi informativi geografici.

AREA AZIENDALE

P02A - Economia aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - Economia e gestione delle imprese:

economia e gestione delle imprese;

economia e gestione delle imprese commerciali;

economia e gestione delle imprese di servizi;

economia e gestione dell'innovazione aziendale;

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese industriali;

economia e gestione delle imprese internazionali;

economia e gestione delle imprese turistiche;

economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;

economia e tecnica degli scambi internazionali;

economia e tecnica della pubblicità;

economia e tecnica della comunicazione aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - Finanza aziendale:

analisi finanziaria;

finanza aziendale;

finanza aziendale internazionale;

finanziamenti di aziende.

P02D - Organizzazione aziendale:

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione e controllo aziendale;

organizzazione e gestione delle risorse umane.

P02E - Economia degli intermediari finanziari:

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dei mercati finanziari;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica di crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B - Merceologia:

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia;

teoria e tecnica della qualità delle merci.

AREA GIURIDICA

N01X - Diritto privato:

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto sportivo;

istituzioni di diritto privato;

legislazione del turismo;

nozioni giuridiche fondamentali.

N03X - Diritto agrario:
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale.

N04X - Diritto commerciale:
diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N05X - Diritto dell'economia:
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto delle assicurazioni;
diritto del mercato finanziario;
diritto ed economia delle fonti di energia;
diritto internazionale dell'economia;
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N06X - Diritto della navigazione:
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N07X - Diritto del lavoro:
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale;
relazioni industriali.

N08X - Diritto costituzionale:
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare;
diritto processuale costituzionale;
giustizia costituzionale.

N09X - Istituzioni di diritto pubblico:
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico generale;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
dottrina dello Stato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
nozioni giuridiche fondamentali.

N10X - Diritto amministrativo:
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N13X - Diritto tributario:
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N14X - Diritto internazionale:
diritto degli scambi internazionali;
diritto del commercio internazionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comunitario;
organizzazione internazionale;
tutela internazionale dei diritti umani.

N15X - Diritto processuale civile:
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario;
diritto processuale del lavoro;
diritto processuale generale;
ordinamento giudiziario;
teoria generale del processo.

N17X - Diritto penale:
criminologia;
diritto e procedura penale militare;
diritto penale;
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale militare;
istituzioni di diritto e procedura penale;
legislazione minorile.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - Statistica:
analisi dei dati;
analisi delle serie storiche;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - Statistica economica:
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - Demografia:
analisi demografica;
biodemografia;
demografia;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - Statistica sociale:
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;
rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - Matematica per le applicazioni economiche:
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per l'economia;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le scienze sociali;
metodi e modelli per le scelte economiche;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01B - Algebra:
algebra lineare;
istituzioni di matematiche.

A01C - Geometria:
geometria;
geometria e algebra.

A02A - Analisi matematica:
analisi matematica;
istituzioni di analisi matematica.

A02B - Probabilità e statistica matematica:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code.

A04A - Analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
calcolo numerico e programmazione;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - Ricerca operativa:
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - Automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione;
teoria dei sistemi.

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi.

K05B - Informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - Cibernetica:
cibernetica;
elaborazioni di immagini;
teoria dell'informazione.

Art. 4.

Conseguentemente alla modifica sopra riportata, nella parte V «Degli studenti, degli esami e delle tasse», titolo II «Disposizioni particolari per le varie facoltà», al punto 6 - facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, il primo ed il terzo comma dell'art. 154 del vigente statuto sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 maggio 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

96A2980

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

:IRCOLARE 29 aprile 1996.

Circolare esplicativa del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160: Misure urgenti per l'efficacia dell'azione amministrativa nel ettore dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici». (*Gazzetta Ifficiale* 27 marzo 1996, n. 73).

. PREMESSA.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 25 ıarzo 1996, n. 160, le aziende che abbiano presentato ntro il 30 giugno 1995 domande di autorizzazione ll'immissione in commercio di medicinali e di presidi nedico-chirurgici diverse da quelle elencate nel decreto ninisteriale 11 aprile 1996 sono tenute a reiterare la lomanda a suo tempo presentata, entro la data dell'11 naggio 1996, nel caso in cui il Ministero non si sia ›ronunciato definitivamente; ai sensi del comma 2 del ıtato art. 1, la mancata reiterazione della domanda entro l citato termine temporale nei modi previsti costituisce ınuncia alla stessa.

Si precisa che per domanda di autorizzazione ıll'immissione in commercio deve intendersi qualsivoglia stanza volta alla nuova registrazione, nonché all'estensioıe o alla modifica di una registrazione già rilasciata.

:. MEDICINALI.

Le aziende interessate agli adempimenti citati per ıuanto concerne i medicinali sono invitate a far uso del nodello allegato in carta semplice sotto il n. 1, corredato legli allegati ivi citati. Per quanto riguarda la ›resentazione (comma 3 dell'art. 1), in sede di reiterazione lella domanda, del riassunto delle caratteristiche del ›rodotto, delle relazioni degli esperti, delle relazioni sulla ›iodisponibilità o di altre sintetiche relazioni ritenute utili lalle aziende a sostegno delle domande di cui al comma 1 lell'art. 1, tale previsione è da intendersi nel senso che la locumentazione da allegarsi abbia carattere assolutamene sintetico e riassuntivo, e comunque di conformità a ıuanto già a suo tempo presentato.

}. PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI.

Le aziende interessate agli adempimenti citati relativanente ai presidi medico-chirurgici sono invitate a far uso legli allegati 2 e 3, rispettivamente, a secondo che si tratti li presidi diversi da dispositivi medici di cui alla direttiva)3/42/CEE e dai dispositivi impiantabili attivi di cui alla lirettiva 90/388/CEE oppure di questi ultimi.

Si precisa che le reiterazioni di domande concernenti lispositivi medici e relativi accessori, disciplinati dalla lirettiva 93/42/CEE, e dispositivi impiantabili attivi, lisciplinati dalla direttiva 90/388/CEE, vanno inoltrate al ‹Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse ımane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale». Le reiterazioni di domande relative a tutti gli altri prodotti registrati o da registrare quali presidi medico-chirurgici vanno, invece, indirizzate al «Dipartimento della prevenzione e dei farmaci».

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO 1

Schema di lettera al Ministero della sanità per la reiterazione di domande per specialità medicinali

Al Ministero della sanità - Dipartimento prevenzione e farmaci - Ufficio A.I.C. - Via della Civiltà Romana, 7 - 00144 ROMA

OGGETTO: Adempimenti connessi al decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160.
Specialità medicinale ....

Il sottoscritto.........., nella qualità di legale rappresentante della società..........

Reitera

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto citato, la domanda allegata corredata di apposita dichiarazione giurata di conformità all'originale a suo tempo presentato.

Si allega altresì, ai sensi del comma 1 dell'art. 1, copia della ricevuta del versamento relativo alla tariffa prevista dal decreto del Ministero della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, e, ai sensi del comma 3 dell'art. 1, la seguente documentazione:

....
....
....

Dichiara:

a) che gli atti costituenti la documentazione integrale a suo tempo presentati sono i seguenti:

....
....
....
..........;

b) che la documentazione sopra elencata è, ai sensi del comma 3 dell'art. 1, custodita dalla scrivente società in involucro sigillato presso .... a disposizione di codesto Ministero.

Chiede

ai sensi del comma 4 dell'art. 1, l'esame prioritario da parte del Ministero della sanità per il seguente motivo:

elevato interesse terapeutico;

elevato grado di innovazione;

altri motivi (specificare).

Si allega la relazione tecnica, sottoscritta da un esperto e dallo scrivente, recante le motivazioni che giustificano la richiesta.

Data, ...

Firma del legale rappresentato dell'azienda

....

(autenticata a norma di legge)

ALLEGATO 2

Schema di lettera al Ministero della sanità per la reiterazione di domande relative a presidi medico-chirurgici diversi dai dispositivi medici disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE e dai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dalla direttiva 90/388/CEE.

Al Ministero della sanità - Dipartimento prevenzione e farmaci - Ufficio presidi medico-chirurgici - Via della Civiltà Romana, 7 - 00144 ROMA

OGGETTO: Adempimenti connessi al decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160.
Presidio medico-chirurgico ... ...

Il sottoscritto........................ ...., nella qualità di legale rappresentante della società......... ....

Reitera

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto citato, la domanda allegata corredata di apposita dichiarazione giurata di conformità all'originale a suo tempo presentato.

Si allega altresì, ai sensi del comma 1 dell'art. 1, copia della ricevuta del versamento relativo alla tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993.

Dichiara

a) che gli atti costituenti la documentazione integrale a suo tempo presentati sono i seguenti:

etc.;

b) che la documentazione sopra elencata è, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto, custodita dalla scrivente società in involucro sigillato presso.......... ... . a disposizione di codesto Ministero

Data, ...

Firma del legale rappresentato dell'azienda

(autenticata a norma di legge)

ALLEGATO 3

Schema di domanda per la reiterazione di domande relative a presidi medico-chirurgici aventi caratteristiche di dispositivi medici disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE ed a dispositivi impiantabili attivi disciplinati dalla direttiva 90/388/CEE

Al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 ROMA

OGGETTO: Adempimenti connessi al decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160.
Dispositivo .. . .

Il sottoscritto. .. .., nella qualità di legale rappresentante della società ....

Reitera

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto citato, la domanda allegata corredata di apposita dichiarazione giurata di conformità all'originale a suo tempo presentato.

Si allega altresì, ai sensi del comma 1 dell'art. 1, copia della ricevuta del versamento relativo alla tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993.

Dichiara

a) che gli atti costituenti la documentazione integrale a suo tempo presentati sono i seguenti.

etc.;

b) che la documentazione sopra elencata è, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto, custodita dalla scrivente società in involucro sigillato presso....... ... . a disposizione di codesto Ministero.

Data, ...

Firma del legale rappresentato dell'azienda

(autenticata a norma di legge)

96A2981

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione del ruolo transitorio del personale del Dipartimento del turismo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 1996, registrato dalla Corte dei conti il 30 aprile 1996, registro n. 1, foglio n. 273, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, il ruolo transitorio del personale del Dipartimento del turismo, separato dai ruoli della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In detto ruolo è trasferito, a decorrere dal 1° luglio 1994, il personale già inquadrato nei ruoli di anzianità del personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994.

Il personale inquadrato nel predetto ruolo transitorio può chiedere l'inquadramento in altro profilo della stessa qualifica per il quale sia prevista mobilità orizzontale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n 1219.

Con successivi decreti verrà data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995 n. 203.

96A2983

Istituzione del ruolo transitorio del personale del Dipartimento dello spettacolo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 1996, registrato dalla Corte dei conti il 30 aprile 1996, registro n. 1, foglio n. 274, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, il ruolo transitorio del personale del Dipartimento dello spettacolo, separato dai ruoli della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In detto ruolo è trasferito, a decorrere dal 1° luglio 1994, il personale già inquadrato nei ruoli di anzianità del personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994.

Il personale inquadrato nel predetto ruolo transitorio può chiedere l'inquadramento in altro profilo della stessa qualifica per il quale sia prevista mobilità orizzontale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

Con successivi decreti verrà data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

96A2984

Nomina dei componenti il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, registrato alla ragioneria generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 1996, sono stati nominati i componenti del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il prossimo quadriennio.

96A2982

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio agrario interprovinciale di Chieti-Pescara», società cooperativa a responsabilità limitata, in Pescara.

Con decreto ministeriale n. 131762 del 2 maggio 1996, il dottor Francesco Norcia è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Chieti-Pescara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescara, via del Circuito, 79, posto in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1 luglio 1987 in sostituzione del dott. Calogero Lo Faso, dimissionario.

96A2992

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio agrario provinciale di L'Aquila», società cooperativa a responsabilità limitata, in L'Aquila.

Con decreto ministeriale n. 131763 del 2 maggio 1996, il dottor Francesco Norcia è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in L'Aquila, piazzale Stazione ferroviaria, 33, posto in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 gennaio 1992 in sostituzione del dottor Calogero Lo Faso, dimissionario.

96A2993

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla fondazione «Fondo ambiente italiano» in Milano, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 5 marzo 1996, registrato il 29 marzo 1996 al n. 112, la fondazione «Fondo ambiente italiano», con sede in Milano, è stata autorizzata ad acquistare i terreni siti in località Fratton e Valaia nel comune di Spormaggiore.

96A2990

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Terni de Gregori», in Crema

Con decreto ministeriale 1° aprile 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 15 aprile 1996 al n. 125, alla fondazione «Terni de Gregori» con sede in Crema, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è approvato il relativo statuto.

96A2991

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferimento della concessione mineraria denominata «Podere Bechi», in Santa Fiora

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto in data 6 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, in data 16 aprile 1996 al registro n. 1, foglio n. 71, è stata conferita alla società Villa Rosselli con sede a Selvena in via Damiano Chiesa n. 7, comune di Castell'Azzara, provincia di Grosseto, rappresentata dal sig. Vasconi Luciano, la concessione mineraria di argille per porcellana e terraglia forte denominata «Podere Bechi», sita in comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto) per la durata di anni venti dalla data del decreto.

96A2995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e unità di limitatamente allo stabilimento di Mestre (Venezia), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995, della ditta S r l. Adra, con sede in Roma, e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 31 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Adra, con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996.

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a ABB Industria, con sede in Milano e unità di Vittuone-S. S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 1° settebre 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p a e Agusta sistemi S.r l., con sede in Roma e unità di Roma e unità nazionali, per il periodo dal 21 settembre 1995 all'11 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 21 settembre 1995.

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/91;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo già Cogefar impresit gruppo FIAT, con sede in Milano, unità di Rho (Milano) e cantieri nazionali Sesto S. Giovanni (Milano), Milano e Roma, per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995 con esclusione personale di cantiere e fine lavori,

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 gennaio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 con effetto dall'8 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Biotech, con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1995 con decorrenza 8 novembre 1995;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995, della ditta S.p a. Leon Bekaert, con sede in Milano e unità di S. Giuliano Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Leon Bekaert, con sede in Milano e unità di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 gennaio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 gennaio 1996 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a Bull HN Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Borgolombardo (Milano), sede distaccata di Borgolambardo (Milano), sede distaccata di Caluso (Torino), sede distaccata di Pregnana Milanese (Milano), sede distaccata di Roma, uffici amministrativi di Milano e uffici vendita e assistenza nazionali, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 15 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 1° maggio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 maggio 1995 con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a dott. ing. Mario Guffanti & C., con sede in Milano, unità di Crotone (Reggio Calabria), Massa Carrara, Milano e Taranto per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 28 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 maggio 1995, n. 17673, vista la nota 22 dicembre 1995 n. 26280 dell'U.P.L M.O. di Milano;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Michelin italiana, con sede in Torino, unità di Alessandria, per il periodo dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1996 con decorrenza 18 gennaio 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E., dal 30 giugno 1995 G.E. - Power Controls Italia, con sede in Milano e unità di Grugliasco (Torino), Milano e Rovato (Brescia), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1996 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 24 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1996 n. 20218/3;

7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 20 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rotoincisa, con sede in Milano e unità produttiva e ufficio di Rho (Milano), per il periodo dal 20 settembre 1995 al 19 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 20 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Delmar, con sede in Milano e unità di Alserio (Como) e Tavernerio (Como).

Parere comitato tecnico del 6 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Delmar, con sede in Milano e unità di Alserio (Como) e Tavernerio (Como), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Upim di largo Malatesta, 221-227 di Roma.

Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Upim di largo Malatesta 221-227 di Roma, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995.

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Upim largo Malatesta 221-227 di Roma, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 agosto 1993 al 15 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 23 agosto 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 23 agosto 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 23 agosto 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Valserchio con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 15 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 23 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti).

Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unità di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti) per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 dicembre 1994.

Articolo 3, comma 2, legge n. 223/91, decreto del 31 luglio 1987.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° dicembre 1995 n. 19446/1;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995, della ditta S.r.l. Tekmec, con sede in Sulmona (L'Aquila).

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tekmec, con sede in Sulmona, (L'Aquila), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 8 marzo 1994.

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dall'8 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tekmec, con sede in Sulmona, (L'Aquila), per il periodo dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994.

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, della ditta S.c. a r.l. Servizi sociali brindisina, con sede in Brindisi e unità di Brindisi.

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Servizi sociali brindisina, con sede in Brindisi, e unità di Brindisi per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dal 14 febbraio 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro (Gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità solo per uffici di Milano, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 n. 19714/9.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omep sud, con sede in Eboli (Salerno) e unità di Eboli (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpenterie meridionali, con sede in Ottaviano (Napoli) e unità di Ottaviano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantiere navale Valdettaro, con sede in Le Grazie di Portovenere (La Spezia) e unità di Le Grazie di Portovenere (La Spezia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Alutekna, con sede in Marcon (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia), e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1995 al 30 maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, 451.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ai usufruire del trattamento di mobilità

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova intesa, con sede di Gagliano Castelferrato (Enna) e unità di Gagliano Castelferrato (Enna), per il periodo dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unità di Milano, Porto Marghera (Venezia) e Ravenna, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede di Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 23 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipes, con sede in Pescara, stabilimento e ufficio in S. Giovanni Teatino (Chieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unità di Bari, è approvata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1996 al 13 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1996 al 13 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unità di Brescia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1996 al 14 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unità di Brescia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 9 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, e accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° luglio 1995 al 28 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Reda gruppo federconsorzi con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda gruppo federconsorzi, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995, esclusi i lavoratori giornalisti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Libera stampa, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180 è concessa in favore di massimo 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

È altresì concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è concessa in favore di massimo 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Alfacavi T.L.C, dal 1° settembre 1993 Pirelli cavi S.p.a., unità di Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.

È altresì concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui sopra per il periodo dall'11 luglio 1996 al 10 gennaio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è concessa in favore di massimo 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

È altresì concessa, una ulteriore proroga del trattamento di cui sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

96A2961

MINISTERO DELLA SANITÀ

Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, recante «Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, del citato decreto legislativo che prevede l'elaborazione di apposite linee guida per l'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994 di approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994 - 1996, recante i livelli di assistenza da assicurare, in condizioni di uniformità, a tutti i cittadini;

Visto, in particolare, il capitolo 4, paragrafo B, del Piano sanitario nazionale che individua tra le priorità di intervento del Servizio sanitario nazionale l'attivazione e l'organizzazione delle strutture e delle attività di emergenza;

Ritenuta l'opportunità di definire criteri ed indirizzi uniformi sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza, tenendo conto della recente evoluzione legislativa nonché dell'esperienza fin qui maturata da numerose regioni;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lo Stato, nella persona del Ministro della sanità, e le regioni, nella persona del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso della seduta dell'11 aprile 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

Adottano la seguente intesa

Sono approvate le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA

LINEE DI GUIDA N. 1/1996

(in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992)

Obiettivi

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1992, n. 76, individua le condizioni per assicurare queste attività uniformemente su tutto il territorio nazionale, attraverso un

complesso di servizi e prestazioni di urgenza ed emergenza, adeguatamente articolate a livello territoriale ed ospedaliero, con il coordinamento della Centrale operativa.

Questo documento si propone di fornire indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza, tenendo conto della recente evoluzione legislativa nonché dell'esperienza fin qui maturata da numerose regioni.

L'attribuzione alle regioni di maggiori competenze e responsabilità nell'ambito della pianificazione e della organizzazione dei servizi sanitari, l'avvio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le nuove modalità di gestione e la riorganizzazione della rete ospedaliera, impongono, anche nel sistema dell'emergenza, una rivalutazione critica dei risultati sin qui raggiunti ed un aggiornamento degli indirizzi organizzativi, in coerenza con le indicazioni dei decreti legislativi n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano sanitario nazionale 1994-1996 e con quanto previsto nella legge n. 549 del 28 dicembre 1995, all'art. 2, comma 5. In questo contesto, devono, inoltre, essere considerate la attuale disomogeneità dell'articolazione della rete ospedaliera sul territorio nazionale e le differenze nello stato di attuazione del riordino previsto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Obiettivo generale della riorganizzazione della rete ospedaliera è di adeguare il numero di posti letto attualmente esistenti ai parametri previsti dalla normativa vigente e di ricondurre gli ospedali per acuti alle funzioni proprie, con una più precisa definizione ed una netta separazione della funzione di assistenza a lungo termine intra ed extra ospedaliera. Questo processo, che comporterà una concentrazione in un numero minore di sedi delle attività di assistenza ospedaliera per acuti, dovrà necessariamente accompagnarsi alla istituzione di posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie in ambito ospedaliero, secondo i parametri previsti dalla legge n. 537/1993 (1 p.l. /1000 ab). Pertanto, se da un lato appare indispensabile garantire una costante riqualificazione degli ospedali per acuti, dall'altro vi è la necessità di prevedere un nuovo assetto organizzativo per i servizi extraospedalieri. In questo contesto si pone il problema delle strutture ospedaliere riconvertite o da riconvertire in altre funzioni sanitarie.

La riorganizzazione della rete ospedaliera rappresenta il contesto ed il punto di riferimento della pianificazione della articolazione territoriale del sistema di servizi per l'emergenza-urgenza, che comporta altresì una definizione delle funzioni dei servizi territoriali, compreso il servizio di guardia medica, e dei suoi rapporti con la struttura ospedaliera.

Le regioni e le province autonome, tenendo conto delle indicazioni fornite con il presente documento promuovono, nell'ambito dei propri programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi di emergenza-urgenza, tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati, finalizzati al miglioramento qualitativo e ad una maggiore omogeneità funzionale dei servizi, su base nazionale.

Organizzazione del sistema di emergenza.

Il sistema sanitario per l'emergenza-urgenza è costituito da.

1. un sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve e universale in collegamento con le centrali operative;

2. un sistema territoriale di soccorso;

3. una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati.

Le modalità di risposta all'emergenza-urgenza si articolano su quattro livelli di operatività:

1. punti di primo intervento,

2. pronto soccorso ospedaliero;

3 dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di primo livello;

4. dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di secondo livello

L'attivazione della centrale operativa, la sua organizzazione funzionale, il suo raccordo con le strutture territoriali ed ospedaliere, con i mezzi di soccorso, con le altre centrali operative e con le istituzioni pubbliche e private che cooperano nella risposta dell'emergenza, costituiscono, insieme all'attivazione dei dipartimenti ospedalieri di emergenza-urgenza ed accettazione, il fulcro per l'organizzazione de' sistema. In particolare la centrale operativa deve essere collegata con le altre centrali provinciali e sovraprovinciali, con gli altri servizi pubblici deputati all'emergenza (Vigili del fuoco, Carabinieri, Prefettura, Polizia, etc.) e con le associazioni di volontariato.

Le regioni, nel procedere alla riorganizzazione della rete ospedaliera:

predispongono il Piano regionale per l'emergenza, identificando le differenti esigenze delle aree territoriali regionali con particolare riguardo agli insediamenti abitativi, produttivi, alle infrastrutture, alle attività lavorative, ai flussi di traffico e turistici ed alle attività sportive,

individuano le sedi idonee di Pronto soccorso ospedaliero organizzando i dipartimenti di emergenza urgenza ed accettazione negli ospedali idonei a svolgerne le funzioni, secondo le indicazioni del presente documento;

procedono alla riorganizzazione e al potenziamento dei posti letto delle unità operative di rianimazione e terapia intensiva e delle altre terapie intensive specializzate (UTIC, terapia intensiva neonatale, centri ustione, etc.). I posti letto di terapia intensiva, attualmente stimabili complessivamente attorno allo 1,5% del totale dei posti letto disponibili, dovrebbero raggiungere gradualmente il parametro tendenziale del 3% dei posti letto totali, garantendo una articolazione in due livelli, come previsto dal Piano sanitario nazionale, così da assicurare la presenza di posti letto di terapia subintensiva in numero almeno pari a quelli di terapia intensiva. Questo incremento e la relativa organizzazione permettono di affrontare in modo adeguato non solo i problemi legati all'emergenza ed urgenza, ma anche quelli derivanti dalle attività chirurgiche e di prelievo e trapianto di organi.

Questi interventi di riorganizzazione sono effettuati nelle sedi ritenute idonee e, nei diversi ambiti territoriali, privilegiando quelle che garantiscono il minor tempo medio di accesso ai pazienti del bacino di utenza interessato.

A questo scopo, le regioni possono prevedere la istituzione di un Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza. In particolare:

collabora alla definizione del piano regionale per le emergenze,

predispone il piano per le maxiemergenze, coordinandosi in particolare con il Dipartimento della protezione civile;

definisce tipologia e dislocazione sul territorio dei mezzi di soccorso;

elabora protocolli operativi per il coordinamento degli interventi tra le strutture centrali e periferiche;

formula proposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori utilizzati nel sistema dell'emergenza-urgenza;

promuove attività di verifica e valutazione del sistema regionale dell'emergenza-urgenza.

Il Comitato regionale sanitario per l'emergenza, presieduto dall'assessore regionale alla sanità, ovvero da persona da questi delegata, potrebbe essere preferibilmente composto da:

1. il/i responsabili dei DEA di secondo livello;

2. i direttori sanitari delle aziende ospedaliere e degli ospedali di rilievo nazionale;

3. una rappresentanza dei responsabili delle centrali operative

4. un rappresentante della Croce rossa italiana,

5. un rappresentante delle associazioni di volontariato operanti nel sistema di emergenza in regime convenzionale;

6 altre figure responsabili di servizi di particolare rilevanza nell'area territoriale di pertinenza;

7. un rappresentante del Comitato regionale di Protezione civile

Centrale operativa.

Alla Centrale operativa fanno capo tutte le richieste telefoniche di urgenza ed emergenza convogliate attraverso il numero unico 118, che a regime dovrà sostituire tutti i precedenti numeri di soccorso sanitario

Compito della Centrale operativa è di garantire il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento e di attivare la risposta ospedaliera, 24 ore su 24. Il sistema di emergenza-urgenza afferente ad una Centrale operativa è stato finora organizzato di norma, anche se non obbligatoriamente, su base provinciale. L'esperienza maturata negli anni ha dimostrato che, per province di dimensioni ridotte, risulta più funzionale l'istituzione di Centrali operative sovraprovinciali o addirittura regionali. È in ogni caso opportuna una collocazione all'interno dell'area ospedaliera sede di DEA di secondo livello.

Le regioni, tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente documento, stabiliscono le modalità per il coordinamento delle varie Centrali operative istituite a livello regionale o sovraprovinciale.

Funzioni della centrale operativa.

Le funzioni fondamentali della Centrale operativa comprendono:

ricezione delle richieste di soccorso;

valutazione del grado di complessità dell'intervento da attivare;

attivazione e coordinamento dell'intervento stesso.

Per poter assolvere a questi compiti la Centrale operativa deve essere a conoscenza della dislocazione e della tipologia dei mezzi di soccorso sul territorio, delle postazioni di guardia medica, della disponibilità dei posti letto dei DEA, con particolare riferimento a quelli relativi alle Unità operative di terapia intensiva generale e specialistica, quali quelle di cardiochirurgia, centro ustioni, neurochirurgia, chirurgia toracica e vascolare e terapia intensiva neonatale.

La Centrale operativa deve, inoltre, essere a conoscenza della disponibilità dei posti letto di terapia intensiva e di alta specialità, di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1992, anche se collocati al di fuori del proprio ambito territoriale.

A tal fine deve essere garantito un sistema di collegamento tra la Centrale operativa e.

le altre centrali operative regionali;

le postazioni dei mezzi di soccorso ed i mezzi stessi;

le postazioni di guardia medica,

i punti di primo intervento

le componenti ospedaliere deputate all'emergenza del proprio territorio.

La Centrale operativa deve poter definire, con la massima precisione possibile il grado di criticità e complessità dell evento accaduto, e, conseguentemente, attivare l'intervento più idoneo utilizzando tutte le risorse a disposizione.

In particolare, i compiti della Centrale operativa prevedono di.

fornire i consigli più appropriati, eventualmente indirizzando il paziente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta (nelle ore diurne, per patologie che non rivestono caratteristiche di emergenza ne di urgenza) o ai servizi di guardia medica territoriale, non inserita nel sistema di emergenza-urgenza, oppure ai punti di primo soccorso territoriale, indicandone l'ubicazione;

coinvolgere la guardia medica territoriale, non inserita nel sistema di emergenza urgenza,

inviare mezzi di soccorso con o senza medico a bordo, organizzando l'eventuale trasporto in struttura idonea, precedentemente allertata.

Alla Centrale operativa possono essere attribuite anche le seguenti funzioni:

l'attività di trasporto urgente di sangue;

l'attività connessa ai trapianti e prelievi d'organo

Nel caso di Centrali operative con bacino di utenza sovraprovinciale o regionale, sembra opportuno istituire delle centrali o unità di gestione mezzi per la gestione dei trasporti secondari assistiti.

Alla Centrale operativa sono affidati, inoltre, il coordinamento delle competenze mediche di appoggio, in particolare del personale di guardia medica addetto all'emergenza, la formazione e l'aggiornamento del personale operante in Centrale.

Per il corretto espletamento dell'attività della Centrale operativa, devono essere stabiliti protocolli operativi interni, che dovranno essere resi noti alle diverse istituzioni coinvolte nel sistema dell'emergenza-urgenza.

I protocolli di valutazione di criticità dell'evento devono utilizzare codifiche e terminologie standard non suscettibili di ambiguità interpretative e devono essere sottoposti a periodica valutazione e revisione. Tali protocolli, quale il Sistema di Dispatch, sperimentato e riconosciuto a livello internazionale, dovranno essere concordati a livello regionale dai coordinatori delle varie Centrali, con l'obiettivo di rendere omogenea la risposta all'emergenza sul territorio nazionale e periodicamente aggiornati, tenendo conto della evoluzione scientifica e tecnologica e delle eventuali linee di guida elaborate dalle Società scientifiche.

Tutti i protocolli di cui sopra saranno oggetto di valutazione ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui al D Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni

Risorse tecnologiche.

La Centrale operativa dovrà essere dotata di apparato di telefonia, sistema informatico e sistema di radiocollegamenti

Sistema di telefonia.

La rete telefonica della Centrale operativa prevede una serie di collegamenti che consentono di

«captare» la chiamata effettuata dai normali apparecchi telefonici e «instradarla» verso le linee 118;

utilizzare la rete telefonica in RFD o ISND per le comunicazioni con le strutture sanitarie della guardia medica;

utilizzare linee telefoniche dedicate, per le comunicazioni con i DEA e gli altri servizi pubblici deputati alle emergenze (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Prefettura, Polizia, etc).

Sistema informativo

La Centrale operativa dovrà essere dotata di un sistema informativo che permetta di disporre di dati aggiornati e tempestivi relativamente agli ospedali di riferimento, alla dislocazione dei punti di primo intervento, delle postazioni di guardia medica e dei mezzi disponibili, nonché di informazioni relative alle località sedi dell'evento (riferimenti cartografici e di viabilità, etc.), utili alla gestione dell'intervento.

Tale sistema deve, inoltre, permettere la rilevazione delle attività svolte, anche ai fini di valutarne la qualità e l'appropriatezza rispetto ai problemi affrontati, onde consentire interventi correttivi.

Appare indispensabile che venga assicurata la compatibilità tra le diverse reti regionali, anche per consentire la gestione integrata delle attività di emergenza su base sovraprovinciale. A tale proposito dovrebbe essere costituito, in sede di Conferenza Stato-regioni, un gruppo di lavoro per la verifica delle condizioni per il raggiungimento di tale compatibilità.

Sistema di radiocollegamenti

La rete di radiofonia deve prevedere collegamenti tra:

le varie Centrali operative;

Centrali operative, unità di gestione dei mezzi e gli stessi mezzi mobili di soccorso A questo proposito, è in corso la pianificazione delle 30 coppie di frequenze, canalizzate 12,5 Khz, ricadenti sulla banda 450 Mhz (banda UHF) assegnate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni al SSN.

A tale riguardo le radiofrequenze si fa riferimento al documento elaborato dalla Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sui criteri per la pianificazione ed armonizzazione delle 30 coppie di frequenze su tutto il territorio nazionale, in funzione delle esigenze di traffico e coperture radio delle singole regioni La scelta del sistema unico nazionale sarà rimandata ad un successivo atto ministeriale.

Personale della Centrale operativa.

La scelta del personale e l'attribuzione delle funzioni devono essere compatibile con le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (art. 4). A tale fine il personale medico è costituito da:

Responsabile della Centrale operativa.

Il responsabile della Centrale operativa deve possedere la qualifica di dirigente medico di primo livello, o di secondo livello, preferibilmente anestesista, con comprovata esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria, così come è stato indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. Al responsabile della Centrale operativa compete l'organizzazione generale per quanto attiene la definizione degli aspetti tecnici che regolano i rapporti con le altre strutture di emergenza non sanitaria e con gli enti convenzionati: la definizione dei protocolli operativi interni; la definizione e la conduzione di programmi per la verifica e la promozione della qualità dell'assistenza prestata, la gestione del personale della Centrale, inclusa la guardia medica addetta all'emergenza; il coordinamento operativo dei mezzi e la definizione di linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento dello stesso. Il responsabile della Centrale operativa promuove, inoltre, la collaborazione con la guardia medica territoriale e con le altre figure professionali interessate all'emergenza.

Si ritiene che il responsabile medico della centrale, qualora abbia la qualifica di secondo livello, non possa essere contemporaneamente responsabile di una unità operativa.

Personale medico.

I medici assegnati alla Centrale si distinguono in:

1) Medici dipendenti, fissi o a rotazione, provenienti dai vari settori afferenti all'area dell'emergenza, assegnati alla centrale operativa dopo un appropriato periodo di formazione sull'emergenza sanitaria.

2) Medici di guardia medica, titolari, che abbiano frequentato l'apposito corso regionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n 41/1991 ed i successivi programmi di formazione permanente.

Nell'ambito della programmazione regionale, qualora non risulti sufficiente il personale di cui ai punti precedenti, possono essere utilizzati anche i medici di guardia medica, non titolari, che operano nei servizi di emergenza alla data di pubblicazione delle presenti linee guida, purché in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

I medici di guardia medica non in possesso dei requisiti sopra menzionati, e quindi non utilizzati nella Centrale operativa, continuano a svolgere le funzioni previste dagli accordi convenzionali.

Operativamente, tenendo conto della disponibilità del personale medico, è possibile distinguere i medici assegnati alla Centrale in:

1) medici addetti alla Centrale operativa;

2) medici addetti all'emergenza territoriale.

I medici assegnati alla C.O. svolgono opera di supervisione dell'attività del personale infermieristico della centrale per garantire la corretta risposta alle richieste di soccorso, mentre i medici addetti all'emergenza territoriale svolgono compiti assistenziali in ambito extraospedaliero. In particolare, per ammalati ad alto grado di criticità, i medici addetti all'emergenza territoriale operano la scelta dell'ospedale di destinazione, nel rispetto dei protocolli concordati tra il responsabile della Centrale operativa ed i responsabili dei DEA.

Nel caso in cui nell'organizzazione regionale non sia previsto il medico addetto alla Centrale operativa, le funzioni di supervisione sono garantite dal medico di guardia dell'Unità operativa di pronto soccorso del DEA di riferimento.

Le regioni, al fine di consentire il necessario scambio di informazioni tra Centrale operativa, sistema territoriale e rete ospedaliera, promuovono un più diretto coinvolgimento dei medici di medicina generale, di guardia medica e dei pediatri di libera scelta nell'organizzazione dell'intervento sanitario in emergenza e urgenza a livello extraospedaliero. Per il raggiungimento di questo obiettivo, previsto dalle convenzioni per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta, è opportuno prevedere che una parte dell'aggiornamento obbligatorio sia dedicato all'emergenza e che venga svolto in collaborazione con i responsabili delle Centrali operative.

Personale infermieristico.

È composto da infermieri professionali con esperienza nell'area critica, o che abbiano seguito corsi di formazione nel settore dell'emergenza. Al personale infermieristico è attribuita responsabilità nell'ambito dei protocolli della Centrale e svolge funzioni di ricezione, registrazione e selezione delle chiamate, determinazione dell'apparente criticità dell'evento segnalato, codificazione delle chiamate e delle risposte secondo il sistema delle codifiche definito dal decreto del Ministro della sanità del 15 maggio 1992. Contestualmente, nelle situazioni critiche, consultano il medico assegnato alla centrale, e gli forniscono gli elementi necessari ad assumere le decisioni negli interventi complessi, mantenendo i collegamenti con il personale di bordo dei mezzi di soccorso.

L'organico del personale infermieristico deve essere costituito da unità in parte fisse ed in parte soggette a rotazione nell'ambito del DEA.

Altro personale.

La Centrale operativa può avvalersi anche di personale appartenente alle associazioni di volontariato, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, che stabilisce che, ai fini dell'attività di soccorso, le regioni e le province autonome, possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria sulla base dello schema di convenzione già definito dalla Conferenza Stato-regioni e approvato nella seduta del 25 marzo 1993.

Aggiornamento e formazione del personale.

I programmi di aggiornamento e formazione del personale medico dipendente dal SSN, della guardia medica addetta all'emergenza e del personale medico eventualmente messo a disposizione dalle associazioni ed enti del volontariato, nonché del personale infermieristico nella Centrale, sono definiti dal responsabile della Centrale operativa, in accordo con il responsabile del dipartimento di emergenza, urgenza ed accettazione (ovvero con il referente nominato dai responsabili dei vari DEA, se in più d'uno presenti).

Tali programmi dovranno essere riferiti in particolare, alle seguenti aree:

1) attività clinico-assistenziale relativa all'emergenza/urgenza, con particolare riferimento alla preparazione in tema di primo soccorso di base, soccorso vitale avanzato, soccorso vitale avanzato traumatologico e pediatrico;

2) utilizzo di linee guida e protocolli elaborati dalla Centrale operativa per la gestione dell'emergenza/urgenza;

3) coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti alle emergenze;

4) utilizzo degli specifici strumenti informatici, di fonia, radiocomunicazione ed orografici;

5) modalità di rapporto con l'utenza, soprattutto nei casi ad alta criticità.

Al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria dei diversi programmi di formazione ed aggiornamento si rimanda ad un ulteriore documento che verrà successivamente predisposto. Ove la Centrale operativa non fosse attivata, i programmi di formazione previsti ed i livelli di preparazione raggiunti, sono verificati ed attestati dal Direttore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di competenza. Tale verifica deve essere periodicamente ripetuta al fine di controllare il mantenimento del livello di preparazione teorico-pratica. Al fine di contribuire alla corretta, tempestiva ed efficace utilizzazione del sistema di emergenza sanitaria si ritiene inoltre opportuno avviare programmi per l'educazione alla salute dei cittadini anche mediante attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Sistema territoriale.

Mezzi di soccorso.

Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale n. 553 del 17 dicembre 1987 relativo alla tipologia dei mezzi di soccorso (ambulanze di tipo A e B), ed in attesa della determinazione degli standard relativi alla dotazione ed al tipo dei mezzi di soccorso e dei

requisiti professionali del personale di bordo, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, si ritiene opportuno individuare le seguenti modalità di risposta, al fine di differenziare il livello di intervento in base alla tipologia di richiesta, tenendo anche conto del personale e dei mezzi a disposizione:

1) ambulanza di soccorso di base e di trasporto (tipo B ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore e da un infermiere (o soccorritore/volontario) a bordo, con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza;

2) ambulanza di soccorso, e di soccorso avanzato (tipo A ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore (ove possibile in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata dal responsabile della Centrale operativa.

La eventuale presenza del medico nelle ambulanze dislocate nei punti di primo intervento, è stabilita dalla programmazione regionale;

3) automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo, per il trasporto delle tecnologie necessarie al supporto vitale, condotto da una delle due figure citate. Il personale medico impegnato è indicato fra i medici assegnati alla Centrale operativa;

4) centro mobile di rianimazione (o di terapia intensiva): ambulanza attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti di norma due infermieri professionali ed un medico anestesista-rianimatore, oltre all'autista soccorritore;

5) eliambulanza: mezzo di norma integrativo delle altre forme di soccorso. Il coordinamento del servizio di elisoccorso con il sistema dell'emergenza/urgenza è assicurato dalla Centrale operativa. La dotazione di personale sanitario è composta da un anestesista rianimatore e da un infermiere professionale con documentata esperienza e formazione, o da altro personale qualificato in particolari sedi operative da stabilire in sede regionale.

L'ubicazione della base eliportuale deve tenere conto della dislocazione degli ospedali afferenti al sistema dell'emergenza, dell'orografia, della metereologia, dei nodi stradali, degli agglomerati urbani ed industriali.

Il responsabile della Centrale operativa, nell'ambito delle indicazioni regionali, definisce il numero e tipo dei mezzi di soccorso necessari per l'organizzazione del sistema, considerando che i mezzi di soccorso ai punti 3, 4 e 5 possono essere utilizzati efficacemente, in modo subordinato alla presenza delle ambulanze di tipo A e B. Le sedi di postazione dei mezzi di soccorso sono identificate nel rispetto dei tempi di percorrenza previsti, sentiti i Direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere presenti nel territorio di competenza, nonché i responsabili delle associazioni ed enti del volontariato.

Periodicamente deve essere effettuata la verifica dei criteri di funzionalità ed operatività dei mezzi di soccorso, nonché la loro rispondenza ai requisiti stabiliti.

Modalità di risposta all'emergenza/urgenza.

Le modalità di risposta all'emergenza-urgenza si articolano su quattro livelli che comprendono:

i punti di primo intervento;

i pronto soccorso ospedalieri;

i dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di primo livello;

i dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di secondo livello.

1) Punti di «Primo intervento».

Presso i punti di primo intervento è possibile effettuare il primo intervento medico in caso di problemi minori, stabilizzare il paziente in fase critica e/o attivarne il trasporto presso l'ospedale più idoneo.

Essi sono costituiti da.

a) punti di primo intervento, fissi o mobili, organizzati per esigenze stagionali in località turistiche e in occasioni di manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, etc.;

b) presidi delle aziende unità sanitarie locali, che dopo l'attuazione della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'art. 4, comma 10 del D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, rientrino fra i servizi di pronto soccorso definiti dai Piani sanitari regionali.

L'orario delle attività di tali servizi è fissato articolata nell'arco delle 12/24 ore giornaliere, secondo esigenze locali

2) Pronto soccorso ospedaliero.

I servizi di pronto soccorso e di accettazione svolgono.

1. attività di accettazione per i casi elettivi e programmati;

2. attività di accettazione per i casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere di emergenza-urgenza;

3. attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza differibile;

4. attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza indifferibile;

5. attività di accettazione di soggetti in condizioni di emergenza.

Nell'ambito di queste attività, le situazioni che richiedono interventi sanitari indifferibili nell'ambito delle emergenze e urgenze, sono stimate tra il 2 e il 5%.

Presso tali servizi dovranno essere assicurati gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione del problema clinico presentato. Nei casi necessari saranno garantiti gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e l'eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni specializzate, sotto il coordinamento della Centrale operativa. Le strutture sede di un servizio con funzioni di pronto soccorso/accettazione, tenendo anche conto del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12 febbraio 1992, saranno organizzate secondo le indicazioni della programmazione ospedaliera regionale.

Il personale medico operante nel Servizio può essere previsto anche a rotazione dai reparti, mentre quello infermieristico deve essere preferibilmente dedicato. Tale personale dovrà essere adeguatamente formato per garantire la funzionalità del servizio.

Per quanto riguarda la responsabilità dei servizi di pronto soccorso si fa riferimento a quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, articolo 7, comma 2.

3) Dipartimento di Emergenza-Urgenza e Accettazione (D E A) di primo livello.

Il DEA rappresenta una aggregazione funzionale di unità operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa. A differenza dei dipartimenti tipici, costituiti da unità operative aggregate fisicamente, il dipartimento di emergenza ed accettazione comprende unità che fanno parte esclusivamente del DEA (servizi di accettazione e pronto soccorso, l'unità di osservazione e breve degenza, l'unità operativa di rianimazione con moduli di terapia intensiva e subintensiva, nonché le unità operative di medicina d'urgenza, ove previste dalla programmazione regionale) e unità che appartengono ad altri dipartimenti ed entrano a fare parte della «funzione emergenza» attraverso la condivisione di modelli operativi definiti da linee guida e da protocolli, che dovranno essere adottati da tutte le unità operative individuate come operanti nell'ambito del DEA.

Sono obiettivi del DEA:

a) assicurare adeguati livelli di assistenza fin dal primo intervento, anche mediante protocolli diagnostico-terapeutici, opportunamente verificati ed aggiornati;

b) assicurare i collegamenti tecnico-organizzativi con gli altri ospedali sede di DEA e di pronto soccorso, situati nel territorio di riferimento:

c) organizzare e gestire un sistema continuo e sistematico per la valutazione e la promozione della qualità dell'assistenza e della appropriatezza della utilizzazione delle risorse assistenziali,

d) favorire, con opportuna programmazione, il più alto livello di aggiornamento del personale,

e) perseguire iniziative finalizzate all'umanizzazione dell'assistenza,

f) contribuire alla educazione alla salute dei cittadini per un corretto uso del sistema delle emergenze sanitarie

Il DEA di primo livello deve garantire le funzioni di pronto soccorso e accettazione, di osservazione e breve degenza, di rianimazione e, contemporaneamente, deve assicurare interventi diagnostico terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC. Partecipano a tali attività le Unità operative di medicina d'urgenza, ove previste dalla programmazione regionale. Sono, inoltre assicurate le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali.

Presenze in guardia attiva per le 24 ore giornaliere devono essere assicurate nell'ambito delle discipline di medicina, chirurgia, rianimazione, cardiologia con UTIC, e, di norma, ortopedia.

Per quanto riguarda l'ostetricia-ginecologia e la pediatria, considerati i dati epidemiologici e ferme restando le indicazioni di questo documento, gli interventi andranno comunque garantiti, anche attraverso dipartimenti interospedalieri o interaziendali.

Il Capo dipartimento è scelto tra i dirigenti di secondo livello responsabili di una delle Unità operative afferenti al DEA. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, tale incarico è rinnovabile ed aggiuntivo a quello di responsabile di unità operativa, ed attribuito per un periodo non inferiore a sei mesi, ma si ritiene che sia preferibilmente esteso a due anni

Il regolamento del dipartimento dovrà definire le funzioni del Capo dipartimento, nonché le funzioni e la composizione del Comitato di dipartimento, secondo gli indirizzi stabiliti dalle successive linee guida che saranno emanate dal Ministero della sanità

4) Dipartimento di Emergenza-urgenza e Accettazione (D E A.) di secondo livello.

Vengono individuati come ospedali sede di DEA di secondo livello, i presidi in grado di assicurare, oltre alle prestazioni fornite dal DEA primo livello, le funzioni di più alta qualificazione legate all'emergenza, tra cui la cardiochirurgia, la neurochirurgia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia vascolare, la chirurgia toracica, secondo le indicazioni stabilite dalla programmazione regionale.

Altre componenti di particolare qualificazione, quali le unità per grandi ustionati, le unità spinali, ove rientranti nella programmazione regionale, devono essere collocati nei DEA di secondo livello, assicurando una equilibrata diffusione sul territorio nazionale ed una stretta interrelazione con le centrali operative delle regioni, al fine di garantire modalità e tempi adeguati di intervento.

La programmazione regionale può individuare DEA di secondo livello specifici per particolari settori di attività, ad esempio nell'ambito della cardiochirurgia medico-chirurgica, la neurologia medico-chirurgica, assicurando la presenza di tutte le componenti necessarie all'intervento.

Deve essere in ogni caso perseguito un rapporto ottimale tra funzioni e bacino d utenza

Nell'ambito dei reparti di medicina d'urgenza, ove previsti dalla pianificazione regionale, possono essere individuati un numero di posti letto, da valutare secondo le situazioni locali, da destinare a soggetti in condizioni cliniche bisognevoli di assistenza e terapia intensiva ma non in condizioni tali da richiedere gli interventi propri delle unità di rianimazione

I DEA di primo e secondo livello comprendono le funzioni svolte dalle Unità operative di pronto soccorso ed accettazione, osservazione e breve degenza, nonché di medicina d'urgenza, ove prevista dalla programmazione regionale La responsabilità di tali funzioni è affidata ad un dirigente medico di secondo livello

Unità spinali

Il numero delle unità spinali, destinate ad affrontare i bisogni del soggetto mieloleso dal momento dell'evento, dovrà essere stabilito in relazione ai dati epidemiologici disponibili a livello nazionale e regionali, ed in subordine, sulla base di evidenze internazionali.

L'unità spinale è da intendersi come un modello assistenziale ad alta specializzazione, espressamente destinato alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento della persona mielolesa, fin dal momento dell'evento lesivo, traumatico e non, che opera all'interno di una organizzazione dipartimentale, cui afferiscono unità operative che garantiscono la interdisciplinarietà degli interventi. L'Unità spinale opera preferibilmente secondo il concetto di unipolarità, nell'ambito di un singolo complesso ospedaliero sede di DEA di secondo livello, preferibilmente dotato di eliporto.

Eventuali modelli organizzativi differenti dovrebbero comunque prevedere uno stretto coordinamento fra le unità operative esistenti, per realizzare unitariamente gli obiettivi sopra indicati.

Nella organizzazione della risposta assistenziale ai soggetti mielolesi, è necessario tener conto anche delle craniolesioni. parte delle quali possono beneficiare di modelli organizzativi assistenziali dedicati. Anche in questo caso, infatti, è importante garantire sin dall'inizio l'unitarietà dell'intervento e un approccio multidisciplinare che riguardi tanto la fase precoce neurochirurgica quanto quella riabilitativa.

- Su tale specifico problema sarà prodotto un ulteriore successivo allegato.

Altre particolari specialità, sia quelle già indicate nel decreto ministeriale 29 gennaio 1992 sull'«elenco delle alte specialità», come, ad esempio, le attività dei centri ustionati, sia quelle non previste, come la microchirurgia e chirurgia della mano, ove rientranti nella programmazione regionale, vanno collocate nei DEA di secondo livello. Relativamente a questi argomenti saranno prodotti dei successivi documenti per una valutazione del numero dei centri presenti o da attivare affinché l'organizzazione di tali attività avvenga, ove necessario, con criteri interregionali.

Organizzazione logistica dei servizi di guardia medica territoriale

Allo scopo di favorire e di incentivare il costituirsi di rapporti di collaborazione fra medici di medicina generale, medici di guardia medica e medici del Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione, e rendere possibile uno scambio culturale oltreché le informazioni cliniche relative ai pazienti assistiti, appare opportuno che i presidi di guardia medica siano il più possibile accorpati o dislocati presso i Servizi di pronto soccorso o di primo intervento sanitario.

Questa soluzione faciliterebbe anche la possibilità di garantire la sicurezza del personale rispetto a possibili recenti episodi di violenza presso punti di guardia medica, eccessivamente decentrati e privi delle necessarie misure di sicurezza.

Organizzazione dell'emergenza pediatrica.

A) Ambito territoriale:

L'attività di primo intervento, non legato all'emergenza, deve essere assicurata nelle fasce orarie diurne dal pediatra di libera scelta e, nelle aree carenti, dal medico di medicina generale, come previsto dall'Accordo collettivo nazionale. Nelle ore notturne, nei giorni festivi, e per quanto non contemplato nel citato Accordo collettivo nazionale, nel pomeriggio del sabato e dei prefestivi, andranno individuati i punti di pronto soccorso o di guardia pediatrica intra e/o extraospedalieri

Differenti modalità organizzative, eventualmente individuate a livello locale, dovranno comunque tendere, nell'ambito delle attività del Dipartimento materno-infantile, al coinvolgimento dei pediatri operanti sul territorio

B) Ambito ospedaliero

Per quanto riguarda l'organizzazione di questo settore si fa riferimento agli articoli 1, 3 e 5 del decreto ministeriale sulle alte specialità del 29 gennaio 1992, nei quali sono elencate le funzioni di emergenza pediatrica. Esse debbono essere garantite presso strutture pediatriche a livello regionale ed interregionale per bacini di utenza minimi nell'ordine di 8-10 milioni di abitanti.

Negli ospedali sede di DEA di primo e secondo livello, e, ove possibile, negli ospedali sede di pronto soccorso, il primo intervento per i pazienti in età evolutiva, salvo i casi che necessitano di rianimazione immediata, deve essere assicurato attraverso modalità operative che prevedono l'intervento di competenti professionalità ed in situazioni logisticamente idonee ed adeguatamente attrezzate.

Per alcune particolari patologie e per i casi più gravi, deve essere prevista la possibilità di invio del bambino a Centri in grado di fornire cure specialistiche per le più importanti urgenze pediatriche. A tale proposito va fatto riferimento a quanto riportato negli articoli 1, 3 e 5 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992 «Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità». Tali strutture dovranno poter disporre di letti di rianimazione pediatrica con personale medico ed infermieristico specificamente preparato per l'emergenza pediatrica.

Anche per questo particolare settore è prevista la stesura di un allegato successivo che comprenda l'organizzazione dell'emergenza neonatale.

Maxi emergenze.

La corretta gestione degli eventi complessi impone la collaborazione di tutte le strutture deputate all'emergenza sanitaria e non sanitaria, attraverso i collegamenti organizzati e diretti secondo precise linee di responsabilità prefissate.

Nel caso di eventi catastrofici nell'ambito territoriale di una sola Centrale operativa, il necessario raccordo tra il 118 e gli altri enti deputati ad intervenire (Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Esercito, CRI, etc.) è garantito dal Comitato provinciale della protezione civile, mentre le funzioni di coordinamento dell'attività di soccorso, per quanto di competenza del Servizio sanitario nazionale, sono attribuite alla Centrale operativa stessa.

Per garantire l'efficacia degli interventi dovranno essere, inoltre, avviate attività di previsione che comprendono:

a) l'archiviazione computerizzata dei dati delle risorse sanitarie nazionali sia pubbliche che private e del volontariato;

b) la formazione costante e la verifica della professionalità degli operatori e dell'efficienza dei mezzi e delle strutture;

c) la predisposizione degli strumenti amministrativi eccezionali da attivarsi al momento dell'emergenza.

Durante la fase di allarme e di emergenza, dovrà essere previsto l'intervento sul posto di unità di personale medico ed infermieristico, composte da un medico e due infermieri, che garantiscono anche i collegamenti con la Centrale operativa di riferimento.

Contemporaneamente, devono essere identificati, negli ospedali entrati in allarme, tutti i pazienti ricoverati dimissibili, al fine di poter censire i posti letto disponibili ad accogliere quanti potranno essere inviati dall'area del disastro.

Se la maxiemergenza coinvolge territori più ampi, il coordinamento degli interventi sanitari dovrebbe essere affidato alla Centrale regionale di riferimento, precedentemente individuata.

Nel caso di eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni verranno coordinati dal Dipartimento della protezione civile (legge n. 225/1992).

Misure per l'organizzazione dell'emergenza interna degli ospedali.

Anche in relazione a quanto previsto dalla legge n. 626/1994, devono essere attivati all'interno di ogni azienda USL o azienda ospedaliera, specifici programmi di valutazione dei rischi e messe in atto idonee misure di prevenzione e controllo, nonché di informazione e formazione sui possibili rischi per il personale e per gli utenti negli ambienti di lavoro.

A cura del personale del DEA devono essere predisposti piani di emergenza interna (antincendio, evacuazione, accettazione contemporanea di un elevato numero di pazienti, etc.) che specifichino anche il ruolo dell'ospedale e delle sue singole unità operative all'interno del Piano dell'emergenza regionale. Tale Piano deve essere portato a conoscenza del personale e degli utenti.

Funzioni di triage.

All'interno dei DEA deve essere prevista la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio.

La trasmissione delle informazioni relative ai pazienti eventualmente non identificabili sarà regolamentata da un apposito allegato.

Nel caso di non identificabilità di un paziente soccorso apposita comunicazione deve essere trasmessa alle Autorità competenti, individuate dalle prefetture, da parte della Centrale operativa nel caso di interventi extraospedalieri, e del medico di guardia del pronto soccorso nel caso di prestazioni fornite in ambito ospedaliero.

Funzioni di accettazione.

Le aziende USL e le aziende ospedaliere programmano:

i ricoveri di elezione richiedendo che, all'atto dell'accettazione, il paziente abbia già effettuato preliminari accertamenti diagnostici;

la diversificazione organizzativa e funzionale dell'attività di accettazione dei ricoveri programmati dall'attività di pronto soccorso per non ostacolare l'adeguata risposta al bisogno di emergenza-urgenza;

l'organizzazione, in sedi appropriate e distinte rispetto agli ambienti destinati al pronto soccorso, delle attività di controllo clinico e di certificazione medico-legale conseguenti alle prestazioni di pronto soccorso;

una migliore utilizzazione delle attività ambulatoriali e di day hospital per la dimissione protetta e per evitare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero, ottemperando, nell'attuale fase di riorganizzazione della rete ospedaliera, a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, «atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali».

Dall'esame dei dati relativi alla scheda di dimissione ospedaliera circa le dimissioni dagli ospedali di 14 regioni italiane nel corso del 1994, si rileva che i ricoveri ordinari, in misura pari a circa il 22%, hanno una durata di degenza di 1 giorno.

Appare evidente che una parte sia da riferire a ricoveri in regime di day hospital, non ancora formalizzato secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1992, ed una parte, invece, sia da riferire a ricoveri della durata di un solo giorno nella degenza ordinaria: tali pazienti potrebbero essere accolti in unità di osservazione e breve degenza. Pertanto, nell'ambito delle attività di emergenza-urgenza,dovranno essere garantite quelle di osservazione e breve degenza con un dimensionamento delle relative unità operative che sia rapportato alle diverse situazioni locali, in particolare a quelle delle grandi aree urbane e metropolitane.

Le attività di accettazione dovranno essere svolte in modo da non ostacolare la tempestiva risposta alle situazioni di emergenza/urgenza, attraverso la diversificazione organizzativa e funzionale dell'attività di accettazione dei ricoveri programmati, dall'attività di pronto soccorso e l'organizzazione, in sedi appropriate e distinte rispetto agli ambienti destinati al pronto soccorso, delle attività di controllo clinico e di certificazione medico-legale, conseguenti alle prestazioni di pronto soccorso.

L'attività di accettazione dovrà essere volta a garantire la appropriatezza del ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria, attraverso una ampia utilizzazione delle modalità di assistenza ambulatoriale, di day hospital e, dove attuata, di day surgery.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome
BADALONI

96A2986

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 300 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: TORA DOL, 3 fiale 30 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: Tora-dol somministrato per via intramuscolare ed endovenosa è indicato nel trattamento a breve termine del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo. Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso Tora-dol endovenoso deve intendersi quale complemento ad un analgesico oppiaceo. Tora-dol «30» iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. 301 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: TROMBENOX, 6 siringhe preriempite 2000 ui AXA 0,2 ml, 6 siringhe preriempite 4000 ui AXA 0,4 ml.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Modifiche apportate: regime di dispensazione: la nuova classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale sopra indicata nelle varie confezioni è: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 302 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: ZOLOFT, 15 compresse 50 mg, 15 compresse 100 mg.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: la sertralina è indicata nel trattamento della depressione e nel trattamento di disturbi ossessivo-compulsivi. Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro 12 mesi.

Decreto MTR n. 443 del 26 aprile 1996

Specilità medicinale DISEON nelle preparazioni e confezioni:

30 capsule 0,25 µg A.I.C. n. 025447018 (in base 10) 0S8LMB (in base 32);

30 capsule 1,0 µg A.I.C. n. 025447020 (in base 10) 0S8LMD (in base 32);

flacone gocce 10 ml A.I.C. n. 025447032 (in base 10) 0S8LMS (in base 32).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teva Pharmaceutical Ind. Ltd con sede legale e domicilio fiscale in Jerusalem (Israele) Har Hahozvin;

produttore: per la forma: capsule in gelatina molle: la produzione e i controlli sono effettuati dalla società R.P. Scherer, nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100, mentre le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate; per la forma: gocce: la produzione, i controlli e le operazioni terminali di confezionamento oltre che dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina km 10,400, possono essere effettuati anche dalla società Schiapparelli farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio n. 86.

Le confezioni delle specialità medicinali sopraindicate devono essere poste in commercio con gli stampati precedentemente autorizzati, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità, Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio valutazione immissione in commercio delle specialità medicinali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d)*, del decreto legislativo n. 178/1991 rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 299 del 26 aprile 1996

Variazione di A.I.C.: Modifica della ragione sociale del titolare A.I.C.

Tutte le specialità.

Vecchia ragione sociale e sede legale: Recordati Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, codice fiscale n. 01313330597.

Nuova ragione sociale e sede legale: Pharmarecord S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, codice fiscale n. 01313330597.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 331 del 2 maggio 1996

Variazione di A.I.C.: Modifica della ragione sociale del titolare A.I.C.

Tutte le specialità.

Vecchia ragione sociale e sede legale: Nuovo consorzio sanitario nazionale del dott. Paolo Malizia e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale n. 04562951006.

Nuova ragione sociale e sede legale: Nuovo consorzio sanitario nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale n. 04562951006.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 291 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: DALACIN T, lozione 1% 30 ml, n. di A.I.C.: 025314 030.

Società Upjohn S.p.a., via G.E. Upjohn, 2/4 - 20040 Caponago.

Oggetto provvedimento di modifica: è autorizzata la variazione di denominazione della forma farmaceutica da «lozione 1%» in «latte dermatologico 1%».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 293 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: FAVE DI FUCA:

40 confetti, n. di A.I.C.: 008637 011;
30 confetti, n. di A.I.C.: 008637 035.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: i lotti prodotti antecedentemente alla data 28 dicembre 1995 contraddistinti dai numeri di A.I.C. 008637011 e 008637035 ed intestati al precedente titolare A.I.C., possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 294 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: QUIETAN, 25 confetti, n. di A.I.C.: 005819 053.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: i lotti prodotti antecedentemente alla data 28 dicembre 1995 contraddistinti dai numeri di A.I.C. 005819053 ed intestati al precedente titolare A.I.C., possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 295 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: VEGEBYL:

25 confetti, n. di A.I.C.: 001113 012,

sciroppo 400 g, n. di A.I.C.: 001113 048;

sciroppo 200 g, n. di A.I.C.: 001113 036.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: i lotti prodotti antecedentemente alla data 28 dicembre 1995 contraddistinti dai numeri di A.I.C. 001113012, 001113036 e 001113048, ed intestati al precedente titolare A.I.C., possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 296 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: SOBREPIN:

60 bustine 300 mg, n. di A.I.C.: 021481 167;

flacone gocce 25 ml, n. di A.I.C.: 021481 179,

flacone gocce 40 ml, n. di A.I.C.: 021481 181;

BB 10 supposte 100 mg, n. di A.I.C.: 021481 041;

aerosol 10 fiale 3 ml, n. di A.I.C.: 021481 066;

10 supposte 200 mg, n. di A.I.C.: 021481 039;

BB im 10 fiale 2 ml, n. di A.I.C.: 021481 027;

AD im 10 fiale 4 ml, n. di A.I.C.: 021481 015;

24 bustine granul. 100 mg, n. di A.I.C.: 021481 130;

lattanti 10 supposte 20 mg, n. di A.I.C.: 021481 054;

flacone sciroppo 200 ml, n. di A.I.C.: 021481 078;

20 capsule 200 mg, n. di A.I.C.: 021481 104.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: i lotti prodotti antecedentemente alla data 28 dicembre 1995 contraddistinti dai numeri di A.I.C. 021481015, 021481027, 021481039, 021481041, 021481054, 021481066, 021481078, 021481104, 021481130, 021481167, 021481179 e 021481181, ed intestati al precedente titolare A.I.C., possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 297 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: AMOXINA:

12 compresse 1 g, n. di A.I.C.: 023966 056;

12 capsule 250 mg, n. di A.I.C.: 023966 029;

sosp. est. 60 ml 5%, n. di A.I.C.: 023966 043.

Società Aesculapius farmaceutici S.r.l., via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia.

Oggetto provvedimento di modifica: i lotti prodotti antecedentemente alla data 2 novembre 1995 contraddistinti dai numeri di A.I.C. 023966043, 023966056 e 023966029, ed intestati al precedente titolare A.I.C., possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 298 del 26 aprile 1996

Specialità medicinale: DERMOCINETIC:

crema 30 bustine 10 g, n di A.I.C.: 026204 040;

crema 10 bustine 10 g, n. di A.I.C.: 026204 038.

Società Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2 - 03012 Anagni.

Oggetto provvedimento di modifica: i lotti prodotti antecedentemente alla data 9 novembre 1995 contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026204038 e 026204040 ed intestati al precedente titolare A.I.C., possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. 421 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a. - 20075 S. Grato - Lodi, via Emilia, 99 - codice fiscale 07254500155,

specialità: PSORIDERM.

A.I.C. n. 025794 090 - confezione crema 1% 30 g;

A.I.C. n. 025794 088 - confezione crema 0,5% 30 g,

A.I.C. n. 025794 076 - confezione: crema 0,25% 30 g,

A.I.C. n. 025794 064 - confezione crema 1% 40 g;

A.I.C. n. 025794 049 - confezione. crema 0,5% 40 g;

A.I.C. n. 025794 025 - confezione. crema 0,25% 40 g,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Istoria farmaceutici S.r.l. - 35127 Padova, Riviera Francia, 3/A - codice fiscale 00643730419.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 422 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Sinax S.p.a. - 35031 Abano Terme, via Ponte della Fabbrica, 3/B - codice fiscale 01766790289,

specialità: HYALART:

A.I.C. n. 027663 018 - confezione. 1 flaconcino 20 mg/2 ml,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C. Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. - 72100 Brindisi, via de' Carpentieri, 3, - codice fiscale 01510440744.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 423 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società. F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse, 124, Basilea (Svizzera);

specialità: AIROL

A.I.C. n. 023244 015 - confezione. crema 20 g 0,05%;

A.I.C. n. 023244 027 - confezione. lozione 50 ml 0,05%;

specialità: ANCOTIL:

A.I.C. n. 024753 028 - confezione: IV soluzione 1% 5 flaconi 250 ml;

specialità: NATULAN:

A.I.C. n. 020846 010 - confezione: 50 capsule 50 mg;

specialità: ROACCUTAN:

A.I.C. n. 026359 012 - confezione: «2,5» 30 capsule molli 2,5 mg;

A.I.C. n. 026359 036 - confezione: «10» 30 capsule molli 10 mg;

A.I.C. n. 026359 048 - confezione: «20» 30 capsule molli 20 mg;

specialità: ROCEFIN:

A.I.C. n. 025202 019 - confezione: «0,25» im 1 fl-f + 1 f solv.;

A.I.C. n. 025202 021 - confezione: «0,25» im 3 fl-f + 3 f solv.;

A.I.C. n. 025202 033 - confezione: «0,5» im 1 fl-f + 1 f solv.;

A.I.C. n. 025202 045 - confezione: «0,5» im 3 fl-f + 3 f solv.;

A.I.C. n. 025202 058 - confezione: im 1 flac. 1 g + fiala solv.;

A.I.C. n. 025202 060 - confezione: im 3 flac. + 3 fiale solv.;

A.I.C. n. 025202 072 - confezione: «0,25» ev 1 fl-f + 1 f solv.;

A.I.C. n. 025202 084 - confezione: «0,5» ev 1 fl-f + 1 f solv.;

A.I.C. n. 025202 096 - confezione: «1» ev 1 fl-f + 1 f solv.;

A.I.C. n. 025202 108 - confezione: «2» ev 1 fl-f perfus. rap.;

specialità: ROFERON A:

A.I.C. n. 025839 010 - confezione: fiala liof. 3000000 u.i.;

A.I.C. n. 025839 022 - confezione: fiala liof. 9000000 u.i.;

A.I.C. n. 025839 034 - confezione: fiala liof. 18000000 u.i.;

A.I.C. n. 025839 046 - confezione: flac. fiala liof. 4500000 u.i.;

specialità: TIBERAL:

A.I.C. n. 024403 014 - confezione: 3 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 024403 038 - confezione: 5 fiale 3 ml 500 mg;

specialità: TIGASON:

A.I.C. n. 025191 014 - confezione: 50 capsule 10 mg;

A.I.C. n. 025191 026 - confezione: 30 capsule 25 mg;

specialità: TILCOTIL:

A.I.C. n. 026758 033 - confezione: 30 bustine 20 mg;

A.I.C. n. 026758 045 - confezione: 10 supposte 20 mg;

A.I.C. n. 026758 084 - confezione: 1 fl. fiala liof. 20 mg + 1 f. solv.;

A.I.C. n. 026758 096 - confezione: 2 fl. fiala liof. 20 mg + 2 f. solv.;

A.I.C. n. 026758 108 - confezione: 6 fl. fiala liof. 20 mg + 6 f. solv.,

sono ora trasferite alla società: Roche S.p.a. - 20131 Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale 00747170157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 424 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società: Zeneca Pharma, Le Galien, 1 Rue des Chauffours, Cergy, Cedex (Francia);

specialità: INDERAL:

A.I.C. n. 020854 055 - confezione: IV 5 fiale 5 mg 5 ml,

e ora trasferita alla società: Zeneca S.p.a. - Basiglio (Milano), palazzo Volta, via Francesco Sforza - codice fiscale 00735390155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 425 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società: Zeneca Pharma, Le Galien, 1 Rue des Chauffours, Cergy, Cedex (Francia);

specialità: VICILAN:

A.I.C. n. 023546 043 - confezione: 10 fiale 5 ml 100 mg,

è ora trasferita alla società: Zeneca S.p.a. - Basiglio (Milano), palazzo Volta, via Francesco Sforza - codice fiscale 00735390155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 426 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Boehringer Ingelheim International Gmbh D55216, Ingelheim An Rhein, Germania;

specialità: DOSBEROTEC:

A.I.C. n. 023457 082 - confezione: 30 capsule per inalazione;

A.I.C. n. 023457 094 - confezione: 30 capsule inalaz. con;

specialità: NEO NISIDINA:

A.I.C. n. 004558 197 - confezione: «C» 10 compresse,

sono ora trasferite alla società: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 427 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Zeneca Ltd, Macclesfield, Cheshire (Regno Unito);

specialità: ZOLADEX:

A.I.C. n. 026471 019 - confezione: «3,6» sottocut. siringa;

specialità: TENORMIN:

A.I.C. n. 024016 026 - confezione: «fiale» IV 10 fiale 10 ml 5 mg,

sono ora trasferite alla società: Zeneca S.p.a. - Basiglio (Milano), palazzo Volta, via Francesco Sforza - codice fiscale 00735390155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 428 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società: Zeneca Ltd, Macclesfield, Cheshire (Regno Unito);

specialità: INDERAL:

A.I.C. n. 020854 067 - confezione: «graduale» 28 capsule 160,

è ora trasferita alla società: Zeneca S.p.a. - Basiglio (Milano), palazzo Volta, via Francesco Sforza - codice fiscale 00735390155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 429 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società: Roche Nicholas S.a. - 5 Chemin del La Parfumerie, Vernier (Svizzera);

specialità: ASPRO:

A.I.C. n. 001363 175 - confezione: «500» 16 capsule,

è ora trasferita alla società: Roche S.p.a. - Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale 00747170157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 430 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Laboratoires Roche Nicholas S.a., 33 Rue de l'Industrie, Gaillard (Francia);

specialità. ASPRO

A.I.C. n 001363 011 - 10 compresse 320 mg.

A I C. n. 001363 035 - 30 compresse 320 mg,

A.I.C. n 001363 047 - 50 compresse 320 mg;

A.I.C. n 001363 062 - «500» 10 compresse,

A.I C. n. 001363 074 - «500» 20 compresse;

A.I C. n 001363 086 - «500» 30 compresse,

A I.C n 001363 112 - 12 compresse effervescenti 500 mg;

A.I.C. n. 001363 124 - 20 compresse effervescenti 500 mg;

A.I C. n. 001363 136 - 20 compresse effervescenti 320 mg,

A.I.C. n. 001363 148 - «C 500» ad 10 bust gran. effervescenti,

A.I C n 001363 187 - «C 500» 12 compresse effervescenti 500 mg,

A.I C. n. 001363 199 - «C 500» 20 compresse effervescenti 500 mg;

specialità: RENNIE·

A.I.C. n. 024969 014 - confezione. 36 compresse;

A.I.C. n. 024969 040 - confezione. 6 compresse;

specialità: RENNIE DEFLATIN:

A.I.C. n. 027708 015 - confezione· 18 compresse,

A.I.C. n 027708 027 - confezione 24 compresse,

sono ora trasferite alla società: Roche S p a - Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale 00747170157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto n. 431 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Hammer Pharma S.p a ;

specialità· SABRILEX·

A I.C n 028782 011 - confezione 50 bustine 500 mg; '

A.I.C. n. 028782 023 - confezione: 24 bustine 1 g,

sono ora trasferite alla società· Gruppo Lepetit S p a e sostituite con i codici A.I.C. e denominazione di specialità di seguito riportati

specialità. SABRIL·

A I C. n 027443 023, base 32 n 0U5HUH - confezione 50 bustine 500 mg,

A.I.C. n 027443 035, base 32 n. 0U5HUV - confezione 24 bustine 1 g

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 432 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Magis farmaceutici S p a.;

specialità: SOLUCIS.

A I.C. n. 025979 016 - confezione: 20 bustine 5 g;

A.I.C. n. 025979 028 - confezione: 30 bustine 5 g;

A.I.C. n. 025979 030 - confezione: sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 025979 055 - confezione: «forte» sciroppo 10 g;

A.I.C n. 025979 079 - confezione: «10» 20 buste 1,5 g,

sono ora trasferite alla società: Aesculapius farmaceutici S.p a.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 433 del 26 aprile 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Wander S p.a. - Milano, via Meucci, 39 - codice fiscale 00756550158;

specialità TERBITEF

A I C n. 028630 046 - confezione. crema tubo 20 g 1%,

A I.C n 028630 022 - confezione· 16 compresse 125 mg,

A I C. n 028630 010 - confezione 8 compresse 250 mg,

sono ora trasferite alla società.

nuovo titolare A I.C Samil S.p.a - Roma, via Piemonte, 32 - codice fiscale 00404510588.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2988

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto decreto n. P.P.T./154 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: ROVAMICINA, 12 compresse 3000000 u i , A.I.C. n. 012322020.

Titolare AIC: Rhone - Poulenc Rorer S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G Winckelmann, 2, codice fiscale n 08257500150.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina della società Rhone - Poulenc Rorer S a di Alcorcon (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n P P T /155 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinali.

MODALINA, 30 confetti 1 mg, A I C n 019184050,

MODALINA, 30 confetti 2 mg, A.I.C. n. 019184062,

IDRO P2 ASCORBICO, 20 confetti, A.I C n. 001635174,

IDRO P2 ASCORBICO, 30 confetti, A.I C n 001635198,

NOPRON, 20 confetti, 30 mg, A.I.C. n. 025566050,

PARMODALIN 25, confetti, A I C. n 011531035;

VERALIPRIL, 20 capsule, A I C n. 025272016.

Titolare AIC: ditta Midy S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi n. 38, codice fiscale n. 00730870151.

È apportata la seguente modifica la produzione, i controlli ed il relativo confezionamento delle specialità medicinali Idro P2 Ascorbico, Modalina, Nopron, Parmodalin, Veralipril sono effettuati anche presso l'officina della Montefarmaco S p.a., sita in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./156 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale· PERIACTIN, sciroppo 150 ml 0,04% A.I.C. n. 017616020.

Titolare AIC: Neopharmed S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 07472570154.

È apportata la seguente modifica· la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina della Boots Contract Manufacturing Limited - Thane Road, Nottingham Nottinghamshire NG2 3AA, i controlli sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina della Merk Sharp & Dohme Limited sita in Shotton Lane, Cramlington, Northumberland NE 23 9 SU, England.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./157 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: AULIN, 30 bustine 100 mg, A.I.C. n. 025940053

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone n. 5, codice fiscale n. 04843650153.

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento, la ripartizione del granulato in bustine e l'astucciamento, della specialità medicinale sopra indicata, sono effettuate presso l'officina farmaceutica della ditta Lamp S. Prospero S.p.a. sita in S. Prospero s/S Modena.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./158 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: LEDOREN, 30 bustine mg 100, A.I.C. n. 028519039

Titolare A.I.C.: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 08205300588.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina Fine Food NTM S.p.a. sita in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./159 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: ORAXIM, os granulato per sospensione estemp. 125 mg/5 ml (20 dosi), A.I.C. n. 027002043

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora n. 22/24, codice fiscale n. 00408570489

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento ed i relativi controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso lo stabilimento farmaceutico dei laboratori Guidotti sito in Pisa, via Trieste n. 40.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./160 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: PRONTO BARIO ESOFAGO, tubo da 250 ml crema, A.I.C. n. 028553016

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50, codice fiscale n. 00825120157.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata, sono effettuati presso l'officina Sali di Bario S.p.a. sita in Calolziocorte (Bergamo), via A. Stoppani, 25.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./161 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: BROXOL, 30 bustine mg 30, A.I.C. n. 025573066

Titolare A.I.C.: Ditta Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 03589790587.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata, sono effettuati presso l'officina Fine Food NTM S.p.a. sita in via Grignano, 45 - Brembate (Bergamo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./162 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: ORUDIS Retard, 30 capsule 150 mg, A.I.C. n. 023183128.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. G. Winckelmann, 2 - Milano, codice fiscale n. 08257500150.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo del prodotto semilavorato sfuso della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la Soc. Valpharma S.A. sita in via Ranco, 112 - Serravalle (Repubblica di San Marino).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./163 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE, 30 compresse mg 500, A.I.C. n. 017758018; «Forte» compresse mg 850, A.I.C. n. 017758020.

Titolare A.I.C.: Lipha S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Calenzano (Firenze), via Garibaldi n. 80/82, codice fiscale n. 07546800157.

È apportata la seguente modifica: la produzione per quanto riguarda la fabbricazione delle compresse, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli quali-quantitativi sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della Lipha S.A. a Semoy (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./164 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: SOLCOSERYL, 6 fiale da 2 ml, A.I.C. n. 013528017, Gelée 20% 20 g, A.I.C. n. 013528029 - pomata 5% 20 g, A.I.C. n. 013528031.

Titolare A.I.C.: Solco Basel - AG Basilea - Svizzera rappresentate in Italia dalla società Asta Medica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella n. 3/5, codice fiscale n. 00846530152.

È apportata la seguente modifica: l'analisi del prodotto finito è effettuata presso la società Byk Gulden GmbH - Costanza (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./165 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: BATRAFEN, soluzione dermatologica 1% 30 ml, A.I.C. n. 025321050; polvere dermatologica 1% 30 g, A.I.C. n. 025321062, crema dermatologica 1% 30 g, A.I.C. n. 025321074.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale n. 00832400154.

È apportata la seguente modifica: la produzione controllo e confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso le officine farmaceutiche di seguito indicate:

nelle forme polvere, crema e soluzione presso l'officina farmaceutica Sofar S.p.a. sita in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40,

nelle forme crema e soluzione presso l'officina farmaceutica Montefarmaco S.p.a. sita in Pero (Milano), via Galilei n. 7, nonché il controllo ed il confezionamento terminale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./166 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: DANTRIUM I.V. flacone liofilizzato mg 20, A.I.C. n. 024372070.

Titolare A.I.C.: Procter and Gamble Inc. Norwich - New York (U.S.A.) concessionario per la vendita: dott. Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 45, codice fiscale n. 00795180157.

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento, etichettatura del flacone, iscatolamento dei flaconi e dei fogli illustrativi, sono effettuate presso la propria officina di produzione - officina consortile sita in Origgio (Varese), via di Vittorio, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./167 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: PEVARYL polvere dermatologica 1%, confezione da 30 g, A.I.C. n. 023603044.

Titolare A.I.C.: Cilag AG Schaffhausen Svizzera rappresentata in Italia da Sanssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Sanssen, Borgo S. Michele (Latina) codice fiscale n. 00962280590.

È apportata la seguente modifica. le operazioni di confezionamento terminale (riempimento del flacone, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate anche presso l'officina della Sanssen Pharmaceutica N.V. sita in Beerse (Belgio).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./168 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: FLECTOR, 20 bustine granulare da 50 mg, A.I.C. n. 027757057.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria n. 31, codice fiscale n. 10616310156.

È apportata la seguente modifica: la produzione, i controlli in corso di lavorazione, il confezionamento ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso lo stabilimento IBSA sito in Lugano (Svizzera), via al Ponte n. 13.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./169 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: DIFIX, 30 capsule 0,50 mcg, A.I.C. n. 027231036; 30 capsule 0,25 mcg, A.I.C. n. 027231012.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici, con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, codice fiscale n. 01513360345.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso lo stabilimento della Soc. R.P. Scherer S.p.a. sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100; il confezionamento terminale è effettuato presso l'officina della Soc. Lamp S. Prospero S.p.a. sita in via della Pace, 25/A, S. Prospero s/Secchia (Modena). i controlli sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina sita in via San Leonardo n. 96 - Parma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./170 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: EREVAN, 50 capsule 200 Iru, A.I.C. n. 026275014.

Titolare A.I.C.: Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese n. 224, codice fiscale n. 09964320155.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la Soc. R.P. Scherer S.p.a. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,1.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./171 del 1996

Specialità medicinale: FENTIGYN, 6 ovuli vaginali da 200 mg, A.I.C. n. 027193111; 2 ovuli vaginali da 600 mg, A.I.C. n. 027193123.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, codice fiscale n. 00826480154.

È apportata la seguente modifica: i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della R.P. Scherer S.p.a. di Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,1.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./172 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: FLECTADOL iniettabile 500 - 6 flaconi + 6 fiale solvente, A.I.C n. 022620165; iniettabile 1000 - 6 flaconi + 6 fiale solvente, A.I.C. n. 022620191.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi n. 38, codice fiscale n 00730870151.

È apportata la seguente modifica: la radiosterilizzazione delle capsule di chiusura dei flaconi della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso Gammaton S.p.a. sita in Guanzate (Como).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./173 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: FAVE DI FUCA, 30 confetti, A.I.C. n. 008637050; 40 confetti, A.I.C. n. 008637047.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale n. 00747170157.

È apportata la seguente modifica. la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina farmaceutica Hoechst Marion Roussel S.p.a. sita in Scoppito (L'Aquila), strada statale 17 km 22.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./174 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: ENDOXAN - ASTA, 50 confetti da 50 mg, A.I.C. n. 015628011.

Titolare A.I.C.: Asta Medica AG di Francoforte - Germania, rappresentata in Italia da Asta Medica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella n. 3/5, codice fiscale n 00846530152.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la Funk S.A. con sede in Manlleu, C/San Juan 9 - Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./175 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: GENTAMICINA SOLFATO:

fiale 40 mg/2 ml, A.I.C. n. 030161018/G;

fiale 80 mg/2 ml, A.I.C. n. 030161020/G.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci n. 27, codice fiscale n. 05062510150.

È apportata la seguente modifica: la produzione del farmaco preconfezionato sopra indicato è effettuata anche presso l'officina della ditta Biologici Italia laboratori S.r.l. sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./176 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: CICLADOL, 10 supposte 20 mg, A.I.C. n. 026447045.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via San Leonardo n. 96, codice fiscale n. 00959190349.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento terminale ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica consortile Montefarmaco, Farmeka e Medisca di Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./177 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: PRIMERAL, 10 supposte da 550 mg, A.I.C. n. 024817037.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via San Leonardo n. 96, codice fiscale n. 00959190349.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento terminale ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica consortile Montefarmaco, Farmeka e Medisca di Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./178 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: DEPAKIN, 40 ml soluzione, A.I.C. n. 022483034.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pharma S.A., Gentilly, Francia, rappresentata in Italia dalla Soc. Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi n. 38, codice fiscale n. 10428680150.

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura dei flaconi e inscatolamento degli elementi) della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso lo stabilimento di Sterling Midy Industrie - 440 Avenue du Géneral de Gaulle - Heronville Saint Clair (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./179 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale:. GLICEROLO:

6 supposte mg 2500, A.I.C. n. 030334039/G;

12 supposte mg 2500, A.I.C. n. 030334041/G;

18 supposte mg 2500, A.I.C. n. 030334054/G.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tarantelli n. 15 - Mozzate (Como), codice fiscale n. 06325010152.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il relativo controllo di qualità della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica della Soc. Acraf S.p.a. sita in Ancona, s.s. 16 Adriatica, km 303, Ancona.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./180 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: IMMUBRON, 30 compresse da 250 mg, A.I.C. n. 026422028.

Titolare A.I.C.: Ditta Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, codice fiscale n. 00265870105.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina della ditta Gelfi Pharma International S.r.l., sita in Lodi San Grato, via Emilia n. 99.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./181 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale· BREXIN, 10 supposte da 20 mg, A.I.C. n. 026446043.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, codice fiscale n. 01513360345.

È apportata la seguente modifica. la produzione, il confezionamento terminale ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica consortile Montefarmaco, Farmeka e Medisca di Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./182 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: Betadine ginecologico P, fialoidi da 10 ml di soluz. al 10%, A.I.C. n. 023907025.

Titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella n. 3/5, codice fiscale n. 00846530152.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la società Ipra S.r.l., sita in via Pasquasia, angolo via Giancagliano, z.i., Dittaino Assoro (Enna).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./183 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: DEPARIN:

40 compresse 200 mg, A.I.C. n. 022483010;

40 compresse 500 mg, A.I.C. n. 022483022.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pharma S.A., Gentilly, Francia, rappresentata in Italia dalla soc. Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi n. 38, codice fiscale n. 10428680150.

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura dei flaconi e inscatolamento degli elementi) sono effettuate anche presso lo stabilimento di Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge Ambares (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./184 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: FALVIN T, 2 ovuli vaginali 1000 mg, A.I.C. n. 025982202.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale n. 00400380580.

È apportata la seguente modifica: i controlli ed il rilascio del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica della ditta R P Scherer sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./185 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: TIMICON:

TIMICON 2 soluzione oftalmica, A.I.C. n. 027888015;

TIMICON 4 soluzione oftalmica, A.I.C. n. 027888027.

Titolare A.I.C.: Merek Sharp & Dohme - Chibret (Francia) rappresentata in Italia da Merek Sharp & Dohme S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 00422760587.

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile delle ditte Merek & Dohme (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a., via Pordoi n. 18/23, Baranzate di Bollate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./186 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: SELVSGON, 25 ml gocce, A.I.C. n. 018129080.

Titolare A.I.C.: Rhone - Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann n. 2, codice fiscale n. 08257500150.

È apportata la seguente modifica: la produzione, le operazioni finali di confezionamento, il controllo del prodotto semilavorato e dello sfuso della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della soc. Montefarmaco sita in Pero (Milano), via Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./187 dell'8 maggio 1996

Specialità medicinale: BALSAMO SIFCAMINA, pomata tubo di 50 g, A.I.C. n. 001063066.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ortles n. 12, codice fiscale n. 00867200156.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina della società SmithKline Beecham S.p.a. sita in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2989

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 maggio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1555,69
ECU	1906,81
Marco tedesco	1013,68
Franco francese	299,43
Lira sterlina	2355,47
Fiorino olandese	906,58
Franco belga	49,317
Peseta spagnola	12,144
Corona danese	262,63
Lira irlandese	2427,81
Dracma greca	6,390
Escudo portoghese	9,865
Dollaro canadese	1137,12
Yen giapponese	14,584
Franco svizzero	1242,37
Scellino austriaco	144,06
Corona norvegese	236,28
Corona svedese	230,22
Marco finlandese	328,20
Dollaro australiano	1247,35

96A3096

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T/69 del 28 marzo 1996, concernente la specialità medicinale VELOCEF, alla pag. 57, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «VELOCEF 8 compresse da 1 g. A.I.C. *028661019*; ...», leggasi: «VELOCEF 8 compresse da 1 g. A.I.C. *022661019*; ...»; inoltre, dove è scritto: «Titolare A.I.C. Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in ***Roma, via Paolo Di Dono n. 73,*** codice fiscale 00082130592», leggasi: «Titolare A.I.C. Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in *Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800,* codice fiscale 00082130592».

96A3000

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T/12 dell'8 marzo 1996, concernente la specialità medicinale ERGAMISOL, alla pag. 24, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Janssen *Farmaceutici S.p.a.,* con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale n. 00962280590.», leggasi: «Titolare A.I.C.: Janssen *Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio) rappresentata in Italia dalla ditta Janssen - Cilag S.p.a.,* con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale n. 00962280590.».

96A3001

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T/37 del 20 marzo 1996, concernente la specialità medicinale LIVOSTIN, alla pag. 55, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «È apportata la *seguente* modifica: le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate presso l'officina della propria Casa Madre di Beerse (Belgio) con sede in *Turnhatseweg,* 30 B 2340 Beerse.», leggasi: «È apportata la modifica: le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate *anche* presso l'officina della propria Casa Madre di Beerse (Belgio) con sede in *Turnhoutseweg* 30 B - 2340 Beerse.»; inoltre, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T/47 del 20 marzo 1996, concernente la specialità medicinale SEROBIF, alla pag. 56, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... la produzione *della* specialità *medicinale* sopra *indicata* è effettuata anche presso gli stabilimenti delle ditte Fidia S.p.a., Via Ponte della Fabbrica, 3/a, Abano Terme, Schiapparelli farmaceutici S.p.a., corso Belgio, 86, Torino.», leggasi: «... la produzione *delle fiale di solvente (soluzione fisiologica) da 1 e 2 ml delle proprie* specialità *medicinali iniettabili liofilizzate* sopra *indicate* è effettuata anche presso gli stabilimenti delle ditte Fidia S.p.a., via Ponte della Fabbrica 3/a, Abano Terme, Schiapparelli farmaceutici S.p.a., corso Belgio, 86, Torino»; infine, nel comunicato riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T/57 del 20 marzo 1996, alla pag. 58, prima colonna, dove è scritto: «*MACOXOLAMINA*», leggasi: «*MICOXOLAMINA*».

96A3002

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuova specialità medicinale e modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1993).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 546/1993 del 13 dicembre 1993, concernente la specialità medicinale GASTRIDIN E.V., alla pag. 34, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è ora prodotta e controllata dalla Merck Sharp & Dohme - Chibret nello stabilimento sito in *Parigi* (Francia)», leggasi: «Modifica apportata, produttore: la specialità medicinale nella forma sopraindicata, è ora prodotta e controllata dalla Merck Sharp & Dohme - Chibret nello stabilimento sito in *Clermont Ferrand* (Francia)».

96A3003

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T/26 del 14 marzo 1996, concernente la specialità medicinale URIDOZ, alla pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «A.I.C. *019128028.*», leggasi: «A.I.C. *029128028.*»; inoltre nel comunicato riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T/28 del 14 marzo 1996, concernente la specialità medicinale METOCOBIL, alla pag. 30, seconda colonna, dove è scritto: «... la produzione completa (fabbricazione, confezionamento e controlli) della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina sita in *Torino, via Boucheron n. 14.*», leggasi: «... la produzione completa (fabbricazione, confezionamento e controlli) della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina sita in *Limito (Milano), via Rivoltana, 35.*».

96A3004

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49 000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L	215.500
- semestrale	L	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2 750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400